



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 30 ottobre 2017

N. 327

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici (legge 10/1991; D.Lgs 192/2005; L.R. 17/2007).

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre in Chieti, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio on line di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 28 consiglieri e assenti 5.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo	X	
9) Di Iorio Alessio		X
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X	

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico		X
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata		X
29) Tacconelli Donato		X
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto - Sindaco		X

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco	X	
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore		X
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore	X	
SALUTE	Maria Rita	Assessore	X	
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 30 ottobre 2017

Delibera n. 327

OGGETTO: Modifica ed integrazioni al regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici (Legge 10/1991, D.lgs 192/2005, L.R. 17/2007).

Si dà atto a verbale che è presente in aula l'ing. Parente della O.P.S. spa –

IL PRESIDENTE dott. Liberato ACETO pone in discussione la proposta di delibera riportata in oggetto:

Prego Assessore Di Felice.

ASS. DI FELICE:

Grazie Presidente. Nello scorso Consiglio abbiamo trattato l'argomento fino ad arrivare all'Emendamento e quindi sono state illustrate quelle che erano le problematiche, siccome questa sera abbiamo la fortuna di avere il rappresentante dell'OPS ed è l'OPS che ha richiesto questo inquadramento nuovo del corpo del Regolamento io inviterei il rappresentante dell'OPS se potesse darci in modo sintetico due indicazioni per le quali è stato necessario rendere questa variazione e farla approvare prima alla Provincia e poi al Consiglio Comunale. Poi ci saranno gli interventi che volete.

PRESIDENTE Aceto:

Facciamo intervenire prima l'Ingegnere.

FEBO:

Io volevo chiedere al Presidente del Consiglio... (*sovrapposizione di voci*)

PRESIDENTE Aceto:

Chiedo scusa, per favore!

FEBO:

Volevo chiedere al Presidente e all'Assessore non ho capito bene, è la stessa Delibera dell'altra volta o è una Delibera che viene sottoposta ad Emendamento?

PRESIDENTE Aceto:

E' una Delibera mi sembra che non sia stata emendata. Se vuole può controllare, qui c'è il fascicolo. Possiamo dare la parola all'Ing. Parente, prego.

A questo punto entra il Sindaco. I presenti sono 29.

ING. PARENTE:

Grazie Presidente. Buonasera a tutti.

segue n. 327

Molto velocemente, trattasi dell'ispezione degli impianti termici cioè delle caldaie domestiche quindi che tutti i cittadini di Chieti hanno in casa.

Io ho avuto la fortuna di illustrare il Regolamento in Commissione per due volte, quindi ci sono delle facce nuove però non tante mi sembra che l'ultima seduta era abbastanza affollata ed interessante della Commissione consiliare.

Il Regolamento attuale è vigente dal 2012 e quindi apparentemente avrebbe un certo assestamento, cioè dovrebbe essere un Regolamento rodato, invece per tutta una serie di motivi ci siamo accorti ad inizio 2017 che il Regolamento creava una serie di problematiche soprattutto nei confronti dei cittadini.

Si sono rese necessarie delle modifiche al Regolamento proprio per attenuare i contrasti che in questi mesi si sono avuti con gli utenti cittadini.

In particolare i contrasti maggiori sono legati alla certificazione dell'impianto termico, cioè quando un cittadino effettua correttamente i propri adempimenti e poi per qualsiasi motivo - non dipendente da noi - viene attribuita al cittadino la responsabilità e quindi la conseguente tariffa delle ispezioni.

Per chiarire questo punto essenziale abbiamo introdotto una serie di modifiche che si possono riassumere sinteticamente come segue: intanto è stata introdotta una maggiore flessibilità nella scadenza dell'effettuazione nella certificazione, questo sempre a favore dei cittadini seppure con una maggiorazione dell'onere della certificazione, badate bene quindi non dell'onere della tariffa dell'ispezione ma dei 12 euro che si pagano biennialmente al Comune.

Sono state introdotte delle modifiche per la gestione degli utenti assenti ed i (parola non chiara) di accesso al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione di controllo.

Sono state riviste le modalità di comunicazione dell'esito delle ispezioni agli utenti per renderle più tempestive e quindi più utili all'utente stesso senza scontare i ritardi delle trasmissioni successive per mezzo delle Poste.

Cosa più importante quello che dicevo prima, sono stati chiariti i limiti delle responsabilità del cittadino e del manutentore, quindi oggi nel Regolamento che ci si accinge ad approvare sarà chiaro che nel momento in cui il cittadino non ha responsabilità nella mancata certificazione nessun onere gli può essere addebitato ed attribuito, ed eventuali oneri per disguidi, mancanze, per negligenze verranno attribuiti ai manutentori.

Altre piccole modifiche sulle procedure ma sostanzialmente queste sono quelle più importanti.

In Commissione si era creato un equivoco sulle maggiorazioni, il cosiddetto "ravvedimento operoso" per ritardate effettuazioni della certificazione però si è chiarito che le maggiorazioni in caso di ritardo della certificazione non sono di triplicazione della tariffa di 200 euro, bensì sono di maggiorazione dell'onere delle ispezioni che è di 12 euro a biennio come dicevo prima. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Ingegnere. Dichiaro aperta la discussione, chi si prenota?

Consigliere Marco Di Paolo, prego.

segue n. 327

DI PAOLO Marco:

Solo per ringraziare l'Ing. Parente che ha portato con tanta passione e capacità queste modifiche al Regolamento dell'OPS.

Ma anche un ringraziamento perché in Commissione è stato in grado di avere un'ottima interlocuzione con tutti i Consiglieri Comunali e aver portato anche quei suggerimenti che i Consiglieri stessi hanno offerto come miglioramento del Regolamento stesso.

Quindi un ringraziamento ed è chiaro che a seguire ci sarà anche il voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Consigliere Bruno Di Paolo, prego.

DI PAOLO Bruno:

Grazie Presidente. Intanto anche da parte mia un ringraziamento all'Ing. Parente non solo per la disponibilità dimostrata in Commissione ma anche con la sua presenza oggi qua, significa avere rispetto per le istituzioni e per i Consiglieri.

Prima dell'inizio del Consiglio ho avuto anche modo di parlare con lui perché credo che questo Regolamento possa essere ancora ulteriormente migliorato, credo che ci sarà la possibilità per tutti quanti noi Consiglieri Comunali soprattutto attraverso una riunione con i Capigruppo di vederci insieme all'Ing. Parente per cercare di trovare una soluzione per le persone che non hanno la disponibilità economica, così come vi ho detto in Commissione, di poter fare quegli interventi sulle caldaie per la sicurezza che comunque si rende necessaria.

Io credo che questo sia un passo importante non solo per l'attenzione verso i meno abbienti ma anche per la sicurezza dei nostri appartamenti e per la sicurezza di tutti i cittadini.

Quindi io la invito Ingegnere magari mi farò promotore, invitarla a qualche riunione che faremo noi in Commissione per cercare di proporre un Regolamento più aggiornato magari da riproporre alla Provincia inserendo tutte le cose che noi adesso andremo a studiare e che proporremo a lei e alla OPS. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Consigliere Febo, prego.

FEBO:

Presidente io per la stessa motivazione del collega Di Paolo, nel ringraziare il Direttore, coordinatore tecnico della società che ha chiarito alcuni punti al Capogruppo di Forza Italia che aveva qualche dubbio, nella stessa Commissione avevamo fatto una serie di proposte che però ci riserviamo eventualmente di coinvolgere il Direttore tecnico, il responsabile tecnico, il coordinatore tecnico della società per fare delle proposte che secondo noi sono fattibili e sono migliorative rispetto a quello che ci dicevamo del costo di 200 euro, tutta una serie di cose che non vuole oggi fermare questa modifica a questo Regolamento che sicuramente migliora e va avanti.

segue n. 327

Ci riserviamo però di presentare una Delibera con un piccolo Emendamento, quindi votiamo favorevolmente riservandoci poi di presentare al Consiglio Comunale, alla Presidenza Delibera di modifica di quel Regolamento che dovrà passare sicuramente per il Consiglio Comunale ma poi chiedere alla Provincia, che è socio maggioritario, se accetta o meno queste modifiche. Votiamo favorevolmente.

PRESIDENTE Aceto:

Consigliere Marzoli, prego.

MARZOLI:

Grazie Presidente. Telegrafico. Io vorrei invitare il coordinatore anche alle future Commissioni che faremo perché visto che è stato apprezzato da tutti, e mi unisco ai ringraziamenti perché ha chiarito in maniera precisa, seria ed elegante quelli che erano i dubbi, magari ci può aiutare anche in futuro perché non sempre le difficoltà amministrative e l'interpretazione di modifiche che poi sono o regolamentari o del futuro delle scelte che riguardano questa città, sono così lineari e condivise. Preannuncio ovviamente anche il voto favorevole del PD. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Marzoli. Il Consigliere Argenio ha chiesto di intervenire, poi il Consigliere De Lio, prego.

ARGENIO:

Grazie Presidente. Contrariamente forse usciamo dal coro con la votazione su questa Delibera sia io che la collega D'Arcangelo perché nonostante il lavoro fatto in Commissione e quelle che, a nostro avviso, erano le criticità che presentava questo Regolamento abbiamo constatato che il tessuto del Regolamento non... (parola non chiara) per cui pur riconoscendo il prezioso lavoro che viene svolto dalla OPS in materia di sicurezza degli impianti termici, riteniamo che questo Regolamento così come è stato formulato possa essere fonte di alcune criticità e alcuni problemi per gli utenti che poi dovranno subire i controlli da parte della società.

Per cui momentaneamente e fino a quando... (Intervento f.m.)

PRESIDENTE Aceto:

Chiedo scusa Consiglieri ed Assessori è possibile avere un po' di silenzio? Consiglieri e Assessori!

ARGENIO:

Grazie Presidente. Dicevo fino al momento in cui il testo regolamentare non verrà nuovamente rivisitato da parte... sentivo prima dell'iniziativa di coinvolgere il Consiglio Comunale attraverso i Capigruppo per formulare un testo magari che risolva quelle che

segue n. 327

sono le criticità che pure erano state evidenziate e sulle quali in Commissione c'era stata anche una certa comunione di vedute su alcuni aspetti almeno.

Quindi fino a quel momento noi riteniamo che questo Regolamento non possa trovare il nostro voto favorevole, per cui siamo disponibili a partecipare a questo gruppo di lavoro teso a migliorare il testo regolamentare ma per il momento annunciamo il nostro voto negativo alla proposta di Delibera e al Regolamento. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Argenio. Chiedo scusa Consiglieri dobbiamo sospendere 10 minuti?

O facciamo silenzio o sospendiamo perché io non riesco più... io sono 24 ore che non dormo quindi vi chiedo 5 minuti di pazienza perché stiamo per finire.

Non è giusto che quando parla un vostro collega ci sia indifferenza soprattutto ci sia rumore, lo chiedo per favore, lo chiedo per lui non per me.

Prego Consigliere De Lio.

DE LIO:

Grazie Presidente. Sarò sintetico. Io mi unisco ai ringraziamenti per il Dott. Parente perché ha fatto un lavoro certosino e soprattutto lo ringrazio perché ha accolto in Commissione tutta una serie di consigli che i commissari hanno ritenuto opportuno per far sì che questo Regolamento sia un Regolamento più consono a quelle che erano le criticità che i Consiglieri hanno evidenziato.

Quindi grazie, noi dell'UDC voteremo favorevolmente alla Delibera.

PRESIDENTE Aceto:

Ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto?

Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione per appello nominale, prego Segretario.

Il Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera di cui all'oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 29
votanti 28

favorevoli 26 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Giovanni, Di Paolo B., Di Paolo M Di Pasquale, D'Ingiullo, Donatelli, Febo, Ferrara, Fusilli, Giammarino, Marino, Marzoli, Melideo, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Russo, Troiano, Vitale, Zappalorto e il Sindaco)

Contrari 2 (Argenio e D'Arcangelo)

Non part. 1 (Rispoli)

segue n. 327

Subito dopo il Presidente pone a votazione per appello nominale la immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 27 (escono: Di Paolo Bruno e Febo)

votanti 26

favorevoli 24 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Giovanni, Di Paolo Marco, Di Pasquale, D'Ingiullo, Donatelli, Ferrara, Fusilli, Giammarino, Marino, Marzoli, Melideo, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Russo, Troiano, Vitale, Zappalorto e il Sindaco)

Contrari 2 (Argenio e D'Arcangelo)

Non part. 1 (Rispoli)

PRESIDENTE Aceto:

Quindi viene approvata anche l'immediata eseguibilità.

Alle ore 21:31 termina il Consiglio Comunale con i lavori dedicati a questi punti all'O.d.G., auguro a tutti una buonanotte.

La delibera approvata, quindi, è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che questo Comune detiene il 10,3% del capitale sociale dell'OPS – "Organizzazione Progetti e Servizi" – società mista a prevalente capitale pubblico, successivamente configuratasi pluri-partecipata pubblica "in house providing", con attività strumentale ed esclusiva in favore degli enti pubblici soci;
- che l'attività affidata alla OPS s.p.a. è il Progetto VIT – Verifica Impianti Termici – relativo al servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31, comma 3, Legge 10/1991 e art. 11, commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412/1993, come modificato di DPR 551/1999;

Richiamato il regolamento del servizio VIT, approvato con delibera di C.C. n. 310 del 23.12.2011, emendato con delibera di C.C. 592/2013;

Vista la nota del 9.5.2017 n. 1184/17, acquisita agli atti il 12.5.2017, prot. 27069, con la quale l'organo amministrativo della OPS s.p.a. evidenzia come, in fase di attuazione del dispositivo del suddetto regolamento, si sono manifestate problematiche gestionali riferibili alle previsioni del regolamento stesso;

Dato atto che nella medesima nota l'organo amministrativo della OPS s.p.a. propone la modifica ed integrazione del regolamento per vari aspetti, in particolare legati a:

- ambito di applicazione del regolamento;
- modalità gestionali dei casi di utente assente e diniego di accesso;
- modalità di comunicazione degli esiti delle ispezioni;
- gestione dei bollini annullati;
- gestione dei casi di ritardato invio delle certificazioni;
- gestione dei casi di ritardato invio delle sanzioni ai manutentori;
- modalità di gestione delle richieste di annullamento degli oneri agli utenti.

Visto il testo comparato del regolamento vigente con le modifiche richieste, dove si evidenziano modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- alla luce delle motivazioni addotte a fondamento della richiesta, tutte riportate nella relazione tecnica allegata alla proposta di modifica trasmessa con la citata nota del 9.5.2017, prot. 1184/2017, la proposta di modifica ed integrazione del regolamento è da considerarsi più che opportuna, al fine di migliorare l'efficacia del servizio e migliorare l'efficienza gestionale e l'equità del servizio stesso;
- le modifiche proposte non comportano altri oneri a carico del Comune;

Ritenuto, quindi, di approvare la nuova formulazione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici (Legge 10/1991; D.lgs 192/2005 e L.R. 17/2007);

Considerato altresì che le modifiche regolamentari incidono sul disciplinare tecnico del servizio, regolante i rapporti operativi tra Comune di Chieti ed OPS s.p.a. e sulle parti operative del contratto in essere, senza tuttavia interessarne gli aspetti economici;

Dato atto che le variazioni da apportare al disciplinare tecnico del servizio, poiché finalizzate a rendere più snelle le procedure operative a carico di OPS s.p.a. e del Comune di Chieti, sono assorbite dalle modifiche apportate al regolamento, senza la necessità di intervenire sul documento stesso;

Considerato che il regolamento prevede l'automatico adeguamento del disciplinare tecnico del servizio e per le parti operative del contratto in essere;

Considerato, pertanto, che le modifiche regolamentari implicano l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico del servizio;

Visto il testo coordinato del disciplinare tecnico con le integrazioni apportate;

Dato atto che tali modifiche sono condivisibili e meritevoli di accoglimento;

segue n. 327

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del V° Settore, allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA

- 1) **di approvare** la nuova formulazione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, secondo il testo allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare** la nuova formulazione del disciplinare tecnico del servizio di controllo degli impianti termici secondo il testo allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **di demandare** al dirigente del servizio interessato l'adozione degli atti consequenziali;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 poiché le disposizioni in essa contenute sono urgenti da attuare.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI
DEGLI IMPIANTI TERMICI.
(LEGGE N. 10/91; D. LGS N. 192/2005; L. REGIONALE N. 12/2007)


PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1 DEL D.Lgs n.267/2000

Il sottoscritto Ing. Paolo Intorbida, nella sua qualità di Dirigente del V Settore ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di delibera in oggetto.

Chieti, 11/07/2017

Il Dirigente del V Settore

Ing. Paolo Intorbida



Il sottoscritto _____ nella qualità di dirigente del Settore Affari Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sull'atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico ed amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richiesta da leggi e regolamenti per l'esecuzione dell'intervento, che sono rimesse al parere del responsabile del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di deliberazione, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso parere tecnico.

Chieti li,

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE AA.FF.

327

COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

-Legge n.10/91; D.lgs. n.192/2005; Legge Regione Abruzzo n.17/2007-

*Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici,
approvato con Delibera C.C. n. 310 del 23/12/2011, e modificato con Delibera C.C. n. 592/2013*

TESTO COMPARATO TRA REGOLAMENTO VIGENTE E PROPOSTA DI MODIFICA

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento contiene la disciplina delle attività e degli adempimenti, posti in capo al Comune di Chieti, con i quali contribuire alla limitazione di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n.10/1991, recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; - D.P.R. n.412/1993, modificato con D.P.R. n. 551/1999, rubricato "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia"; - Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 " Rendimento energetico in edilizia"; - D.lgs. n.192/2005, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia", come modificato con D.Lgs n. 311/2006; -D.P.R. n.59/2009 recante il "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. n.192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"; - Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, contenente "Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici". <p>2. Le norme richiamate perseguono la riduzione dell'inquinamento ambientale, il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento e, per l'effetto, l'aumento della loro sicurezza. Per il raggiungimento delle predette finalità l'art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, in combinato disposto con le norme ad esso correlate, impone al Comune di Chieti l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici da parte dei rispettivi utenti.</p> <p>3. In ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa il presente regolamento, attraverso la previsione delle modalità procedurali in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici, è finalizzato all'esercizio delle prerogative di natura pubblicistica cui è deputato l'Ente, con consequenziale perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento contiene la disciplina delle attività e degli adempimenti, posti in capo al Comune di Chieti, con i quali contribuire alla limitazione di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n.10/1991, recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; - D.P.R. n.412/1993, modificato con D.P.R. n. 551/1999, rubricato "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia"; - Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 " Rendimento energetico in edilizia"; - D.lgs. n.192/2005, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia", come modificato con D.Lgs n. 311/2006; -D.P.R. n.59/2009 recante il "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. n.192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"; - Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, contenente "Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici". <p>2. Le norme richiamate perseguono la riduzione dell'inquinamento ambientale, il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento e, per l'effetto, l'aumento della loro sicurezza. Per il raggiungimento delle predette finalità l'art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, in combinato disposto con le norme ad esso correlate, impone al Comune di Chieti l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici da parte dei rispettivi utenti.</p> <p>3. In ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa il presente regolamento, attraverso la previsione delle modalità procedurali in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici, è finalizzato all'esercizio delle prerogative di natura pubblicistica cui è deputato l'Ente, con consequenziale perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in aderenza a quanto normato dalla Regione Abruzzo con Legge 25 giugno 2007 n.17, si intende per:</p>	<p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in aderenza a quanto normato dalla Regione Abruzzo con Legge 25 giugno 2007 n.17, si intende per:</p>

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>a) <i>«impianto termico»</i> l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Gli impianti individuali di riscaldamento rientrano fra gli impianti termici mentre esulano da tale definizione apparecchi quali stufe, radiatori individuali, salvo che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio dell'unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW: in tal caso detti apparecchi sono assimilati agli impianti termici;</p> <p>b) <i>«potenza termica del focolare di un generatore di calore»</i> il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura è il kW (kilowatt);</p> <p>c) <i>«esercizio e manutenzione di un impianto termico»</i> il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;</p> <p>d) <i>«conduzione»</i> il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;</p> <p>e) <i>«manutenzione ordinaria dell'impianto termico»</i> l'esecuzione delle operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 2, D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del medesimo decreto. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero all'Allegato G (per</p>	<p>a) <i>«impianto termico»</i> l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Gli impianti individuali di riscaldamento rientrano fra gli impianti termici mentre esulano da tale definizione apparecchi quali stufe, radiatori individuali, salvo che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio dell'unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW: in tal caso detti apparecchi sono assimilati agli impianti termici;</p> <p>b) <i>«potenza termica del focolare di un generatore di calore»</i> il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura è il kW (kilowatt);</p> <p>c) <i>«esercizio e manutenzione di un impianto termico»</i> il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;</p> <p>d) <i>«conduzione»</i> il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;</p> <p>e) <i>«manutenzione ordinaria dell'impianto termico»</i> l'esecuzione delle operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 2, D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del medesimo decreto. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero all'Allegato G (per</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>impianti di potenza inferiore a 35 kW) al D.Lgs. n.192/2005 come modificato con D.Lgs. n.311/2006;</p> <p>f) «<i>manutenzione straordinaria dell'impianto termico</i>» l'intervento atto a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;</p> <p>g) «<i>accertamento</i>» l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle Autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;</p> <p>h) «<i>ispezioni sugli impianti</i>» gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dall'Autorità competente, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;</p> <p>i) «<i>Autorità competente</i>» il Comune di Chieti, alla quale l'art. 31, comma 3 Legge n.10/1991 e l'art.4 L. R. Abruzzo n.17/2007 attribuiscono funzioni e compiti volti all'accertamento ed alle ispezioni degli impianti termici;</p> <p>l) «<i>occupante</i>» chiunque che, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi (e nelle connesse responsabilità) previsti dalla legislazione vigente in materia e dal presente regolamento limitatamente all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto termico. La figura dell'"occupante" è corrispondente a quella di "utente dell'impianto termico";</p> <p>m) «<i>proprietario dell'impianto termico</i>» il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;</p> <p>n) «<i>impianto certificato</i>» l'impianto per il quale viene trasmesso all'Organismo esterno appositamente incaricato, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità competente, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a</p>	<p>impianti di potenza inferiore a 35 kW) al D.Lgs. n.192/2005 come modificato con D.Lgs. n.311/2006;</p> <p>f) «<i>manutenzione straordinaria dell'impianto termico</i>» l'intervento atto a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;</p> <p>g) «<i>accertamento</i>» l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle Autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;</p> <p>h) «<i>ispezioni sugli impianti</i>» gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dall'Autorità competente, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;</p> <p>i) «<i>Autorità competente</i>» il Comune di Chieti, alla quale l'art. 31, comma 3 Legge n.10/1991 e l'art.4 L. R. Abruzzo n.17/2007 attribuiscono funzioni e compiti volti all'accertamento ed alle ispezioni degli impianti termici;</p> <p>l) «<i>occupante</i>» chiunque che, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi (e nelle connesse responsabilità) previsti dalla legislazione vigente in materia e dal presente regolamento limitatamente all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto termico. La figura dell'"occupante" è corrispondente a quella di "utente dell'impianto termico";</p> <p>m) «<i>proprietario dell'impianto termico</i>» il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;</p> <p>n) «<i>impianto certificato</i>» l'impianto per il quale viene trasmesso all'Organismo esterno appositamente incaricato, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità competente, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a</p>

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>35 kW) ovvero conforme all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW) unitamente al versamento della tariffa stabilita dall'Autorità competente;</p> <p>o) «controllo dell'impianto» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese di manutenzione abilitate, finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;</p> <p>p) «controllo di efficienza energetica dell'impianto» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese abilitate, effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero di cui all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza inferiore a 35 kW). Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;</p> <p>q) «organismo esterno» l'organismo al quale il Comune di Chieti può affidare, in tutto o in parte, i compiti ad essa assegnati dalla normativa di settore;</p> <p>r) «manutentore» il soggetto abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C) del D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera E) citato decreto ministeriale;</p> <p>s) «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.</p>	<p>35 kW) ovvero conforme all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW) unitamente al versamento della tariffa stabilita dall'Autorità competente;</p> <p>o) «controllo dell'impianto» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese di manutenzione abilitate, finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;</p> <p>p) «controllo di efficienza energetica dell'impianto» le operazioni svolte da tecnici, facenti parte di imprese abilitate, effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) ovvero di cui all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (per impianti di potenza inferiore a 35 kW). Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;</p> <p>q) «organismo esterno» l'organismo al quale il Comune di Chieti può affidare, in tutto o in parte, i compiti ad essa assegnati dalla normativa di settore;</p> <p>r) «manutentore» il soggetto abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C) del D.M. 22.01.2008 n.37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera E) citato decreto ministeriale;</p> <p>s) «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.</p>

327

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 3 Organismo esterno</p> <p>1. La O.P.S. S.p.A., società strumentale del Comune di Chieti, è l'Organismo esterno al quale sono affidati parte dei compiti previsti dalla normativa in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici.</p> <p>2. La O.P.S. S.p.A., società <i>in house providing</i> partecipata dal Comune di Chieti e dal Comune di Chieti che ne detengono l'intero capitale sociale, opera nel rispetto della normativa di settore, anche tecnica, e la sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza della propria azione e di quella dei soci pubblici da cui promana.</p> <p>3. La O.P.S. S.p.A., nella sua qualità di Organismo esterno, deve conformare la propria azione nei confronti delle imprese di manutenzione, di installazione, distributrici di combustibile e degli utenti di impianti termici alle previsioni del presente regolamento.</p> <p>4. La O.P.S. S.p.A. espleta le proprie attività in favore del Comune di Chieti in esecuzione di Contratto di servizio e Disciplinare Tecnico sottoscritti in ossequio agli indirizzi posti da Piani economico-finanziari approvati dal Consiglio comunale.</p> <p>5. Il Comune di Chieti, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) designa l'Organismo esterno quale "responsabile" ed "incaricato" del trattamento dei dati, in modo che lo stesso possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Organismo esterno</p> <p>1. La O.P.S. S.p.A., società strumentale del Comune di Chieti, è l'Organismo esterno al quale sono affidati parte dei compiti previsti dalla normativa in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici.</p> <p>2. La O.P.S. S.p.A., società <i>in house providing</i> partecipata dal Comune di Chieti e dal Comune di Chieti che ne detengono l'intero capitale sociale, opera nel rispetto della normativa di settore, anche tecnica, e la sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza della propria azione e di quella dei soci pubblici da cui promana.</p> <p>3. La O.P.S. S.p.A., nella sua qualità di Organismo esterno, deve conformare la propria azione nei confronti delle imprese di manutenzione, di installazione, distributrici di combustibile e degli utenti di impianti termici alle previsioni del presente regolamento.</p> <p>4. La O.P.S. S.p.A. espleta le proprie attività in favore del Comune di Chieti in esecuzione di Contratto di servizio e Disciplinare Tecnico sottoscritti in ossequio agli indirizzi posti da Piani economico-finanziari approvati dal Consiglio comunale.</p> <p>5. Il Comune di Chieti, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) designa l'Organismo esterno quale "responsabile" ed "incaricato" del trattamento dei dati, in modo che lo stesso possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici</p> <p>1. L'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio del Comune di Chieti.</p> <p>2. Gli utenti degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore. Gli utenti sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici</p> <p>1. L'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio del Comune di Chieti.</p> <p>2. Gli utenti degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore. Gli utenti sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>3. Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo del rendimento di combustione tutti gli impianti termici con generatore a combustione, individuali o centralizzati, con potenza al focolare maggiore o uguale a 15 kW, destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo, scaldacqua unifamiliari a gas, stufe a legna, caminetti, stufe domestiche a gas.</p>	<p>3. Sono soggetti alle <i>previsioni del presente Regolamento</i> tutti gli impianti termici <i>di cui all'art. 2, comma1, lettera a)</i>, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo <i>e degli impianti assimilati</i>.</p>

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p data-bbox="172 123 737 197">Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni</p> <p data-bbox="172 219 737 443">1. Il Comune di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno ed in ossequio alla normativa in materia, effettua con cadenza biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW.</p> <p data-bbox="172 510 737 689">2. Limitatamente agli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione vengono effettuate con cadenza annuale.</p>	<p data-bbox="826 123 1391 197">Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni</p> <p data-bbox="1284 145 1433 235">327</p> <p data-bbox="826 219 1391 443">1. Il Comune di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno ed in ossequio alla normativa in materia, effettua con cadenza biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW.</p> <p data-bbox="826 510 1391 689">2. Limitatamente agli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione vengono effettuate con cadenza annuale.</p>
<p data-bbox="274 757 635 788">Art. 6 Oneri a carico degli utenti</p> <p data-bbox="172 801 737 981">1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 3, Legge n.10/1991 gli oneri (c.d. "tariffe") connessi alla effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono posti a carico degli utenti di impianti termici.</p> <p data-bbox="172 1048 737 1370">2. In ossequio al disposto dell'art. 5, comma 8, Legge Regione Abruzzo n.17/2007, gli importi degli oneri ("tariffe"), distinti in base alla potenzialità degli impianti e a seconda che gli stessi siano certificati o meno dall'utente, sono stabiliti dal Comune di Chieti mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari.</p> <p data-bbox="172 1438 737 1953">3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli oneri per l'accertamento delle certificazioni e per le ispezioni, valevoli fino al 31 dicembre 2017, sono quelli di cui al Piano economico-finanziario approvato con delibera di Consiglio n. 310 del 23/12/2011. Le eventuali variazioni degli importi di tali oneri prima di tale data, sia in aumento che in diminuzione, saranno opportunamente rese note dall'Organismo esterno mediante mirate campagne informative, anche di concerto con le imprese di manutenzione.</p> <p data-bbox="172 2020 737 2042">4. Il Comune di Chieti, preposta alla funzione</p>	<p data-bbox="928 757 1289 788">Art. 6 Oneri a carico degli utenti</p> <p data-bbox="826 801 1391 981">1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 3, Legge n.10/1991 gli oneri (c.d. "tariffe") connessi alla effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono posti a carico degli utenti di impianti termici.</p> <p data-bbox="826 1048 1391 1370">2. In ossequio al disposto dell'art. 5, comma 8, Legge Regione Abruzzo n.17/2007, gli importi degli oneri ("tariffe"), distinti in base alla potenzialità degli impianti e a seconda che gli stessi siano certificati o meno dall'utente, sono stabiliti dal Comune di Chieti mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari.</p> <p data-bbox="826 1438 1391 1953">3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli oneri per l'accertamento delle certificazioni e per le ispezioni, valevoli fino al 31 dicembre 2017, sono quelli di cui al Piano economico-finanziario approvato con delibera di Consiglio n. 310 del 23/12/2011. Le eventuali variazioni degli importi di tali oneri prima di tale data, sia in aumento che in diminuzione, saranno opportunamente rese note dall'Organismo esterno mediante mirate campagne informative, anche di concerto con le imprese di manutenzione.</p> <p data-bbox="826 2020 1391 2042">4. Il Comune di Chieti, preposta alla funzione</p>

327

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è l'unico soggetto percettore degli oneri dovuti dagli utenti. Non possono essere corrisposte somme direttamente all'Organismo esterno ovvero nelle mani dei tecnici della stessa al momento delle ispezioni sugli impianti presso i domicili degli utenti.</p>	<p>pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è l'unico soggetto percettore degli oneri dovuti dagli utenti. Non possono essere corrisposte somme direttamente all'Organismo esterno ovvero nelle mani dei tecnici della stessa al momento delle ispezioni sugli impianti presso i domicili degli utenti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 7 Norma di salvaguardia</p> <p>1. Le attività di accertamento documentale o di ispezioni d'ufficio, effettuate dal Comune per il tramite dell'Organismo esterno, muovono dagli obblighi posti in capo ai possessori di impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio ed a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo modalità e tempi come enucleati all'art. 5, comma 10, Legge Regione Abruzzo n.17/2007.</p> <p>2. I controlli cui è deputato il Comune, pertanto, non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono o si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici, che devono essere effettuati da imprese di manutenzione scelte fiduciarmente dagli utenti fra quelle abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.</p>	<p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">327</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Norma di salvaguardia</p> <p>1. Le attività di accertamento documentale o di ispezioni d'ufficio, effettuate dal Comune per il tramite dell'Organismo esterno, muovono dagli obblighi posti in capo ai possessori di impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio ed a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo modalità e tempi come enucleati all'art. 5, comma 10, Legge Regione Abruzzo n.17/2007.</p> <p>2. I controlli cui è deputato il Comune, pertanto, non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono o si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici, che devono essere effettuati da imprese di manutenzione scelte fiduciarmente dagli utenti fra quelle abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Facoltà di certificazione</p> <p>1. Il Comune di Chieti, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente agli utenti la facoltà di certificare il proprio impianto termico verso pagamento del corrispondente onere. Detta facoltà può essere esercitata indipendentemente dalla potenzialità degli impianti.</p> <p>2. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti del Comune connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude all'Organismo esterno il potere/dovere di effettuare ispezioni d'ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.</p> <p>3. La disciplina delle modalità e dei tempi relativi alle procedure di certificazione, distinte in ragione della potenza al focolare degli impianti termici, è contenuta</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Facoltà di certificazione</p> <p>1. Il Comune di Chieti, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente agli utenti la facoltà di certificare il proprio impianto termico verso pagamento del corrispondente onere. Detta facoltà può essere esercitata indipendentemente dalla potenzialità degli impianti.</p> <p>2. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti del Comune connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude all'Organismo esterno il potere/dovere di effettuare ispezioni d'ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.</p> <p>3. La disciplina delle modalità e dei tempi relativi alle procedure di certificazione, distinte in ragione della potenza al focolare degli impianti termici, è contenuta</p>

327

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
e dettagliata nei successivi articoli 10) e 11).	e dettagliata nei successivi articoli 10) e 11).

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori</p> <p>1. Ai sensi dell'art.5, comma 9, Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo ai manutentori su delega degli utenti.</p> <p>2. Le imprese di manutenzione che operano nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Chieti debbono munirsi dei bollini (attuale titolo riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 310/2011) attestanti il pagamento dell'onere connesso alla certificazione. L'acquisto dei bollini a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo sul conto corrente dedicato che sarà individuato dal Comune (attualmente CC postale n. 53074951 intestato al Comune di Chieti) ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la tesoreria dell'Ente, di coordinate IBAN IT56U0605515500000000001174.</p> <p>3. Il costo del bollino sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo.</p> <p>4. Al rilascio dei bollini provvede l'Organismo esterno secondo la procedura di cui al successivo art. 12).</p> <p>5. Il manutentore, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del "<i>Rapporto di controllo di efficienza energetica</i>" in due copie, debitamente sottoscritto dal tecnico che ha eseguito il controllo e dall'utente dell'impianto. Sull'originale di spettanza dell'utente, che va conservato assieme alla documentazione dell'impianto, va apposta la "figlia" del bollino di certificazione. La "matrice" del bollino va apposta sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione.</p> <p>6. I dati dei Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 kW, unitamente ai</p>	<p>Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori</p> <p>1. Ai sensi dell'art.5, comma 9, Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo ai manutentori su delega degli utenti.</p> <p>2. Le imprese di manutenzione che operano nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Chieti debbono munirsi dei bollini (attuale titolo riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 310/2011) attestanti il pagamento dell'onere connesso alla certificazione. L'acquisto dei bollini a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo sul conto corrente dedicato che sarà individuato dal Comune (attualmente CC postale n. 53074951 intestato al Comune di Chieti) ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la tesoreria dell'Ente, di coordinate IBAN IT56U0605515500000000001174.</p> <p>3. Il costo del bollino sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo.</p> <p>4. Al rilascio dei bollini provvede l'Organismo esterno secondo la procedura di cui al successivo art. 12).</p> <p>5. Il manutentore, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del "<i>Rapporto di controllo di efficienza energetica</i>" in due copie, debitamente sottoscritto dal tecnico che ha eseguito il controllo e dall'utente dell'impianto. Sull'originale di spettanza dell'utente, che va conservato assieme alla documentazione dell'impianto, va apposta la "figlia" del bollino di certificazione. La "matrice" del bollino va apposta sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione.</p> <p>6. I dati dei Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 kW, unitamente ai</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>codici dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente implementati nelle apposite sezioni del software dedicato per essere trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in via telematica ovvero consegnati su supporto informatico presso la sede della stessa.</p> <p>7. I Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza pari o superiore a 35 kW, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa, vanno trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in formato cartaceo.</p> <p>8. In sede di ispezione a campione, i dati contenuti nei Rapporti di controllo energetico trasmessi alla OPS S.p.A. costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazioni stesse.</p> <p>9. Qualora il possessore di impianto termico non intende esercitare la facoltà di certificazione, sarà cura del manutentore adottare le opportune cautele atte a dimostrare siffatta volontà dell'utente anche al fine di scongiurare, quanto più possibile, situazioni conflittuali al momento della richiesta di pagamento da parte del Comune dell'onere previsto per le ispezioni d'ufficio.</p>	<p>codici dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente implementati nelle apposite sezioni del software dedicato per essere trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in via telematica ovvero consegnati su supporto informatico presso la sede della stessa.</p> <p>7. I Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza pari o superiore a 35 kW, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa, vanno trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in formato cartaceo.</p> <p>8. In sede di ispezione a campione, i dati contenuti nei Rapporti di controllo energetico trasmessi alla OPS S.p.A. costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazioni stesse.</p> <p>9. Qualora il possessore di impianto termico non intende esercitare la facoltà di certificazione, sarà cura del manutentore adottare le opportune cautele atte a dimostrare siffatta volontà dell'utente anche al fine di scongiurare, quanto più possibile, situazioni conflittuali al momento della richiesta di pagamento da parte del Comune dell'onere previsto per le ispezioni d'ufficio.</p>
<p>Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW</p> <p>1. La certificazione degli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, alimentati a combustibile liquido o gassoso, consiste nella trasmissione telematica ovvero su supporto informatico all'Organismo esterno del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato G al D.Lgs. n. 192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche inerenti la "prova fumi" per ogni biennio solare (primo biennio 2012/2013), debitamente compilato,</p>	<p>Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW</p> <p>1. La certificazione degli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, alimentati a combustibile liquido o gassoso, consiste nella trasmissione telematica ovvero su supporto informatico all'Organismo esterno del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato G al D.Lgs. n. 192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche inerenti la "prova fumi" per ogni biennio solare (primo biennio 2012/2013), debitamente compilato,</p>

TESTO VIGENTE

sottoscritto e munito del bollino attestante il versamento dell'onere da parte dell'utente.

2. I dati del Rapporto di controllo unitamente ai codici dei bollini, vanno recapitati dall'impresa di manutenzione alla O.P.S. S.p.A. in via telematica all'indirizzo mail certificazioni@opschieti.it ovvero su supporto informatico entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo. In caso di recapito oltre tale termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e limitatamente al biennio 2010/2011, il termine per la trasmissione in via telematica delle certificazioni è stabilito al 30 aprile 2012.

4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza inferiore a 35 kW è pari ad € 12,00 in ragione di biennio solare (primo biennio 2012/2013).

5. Tale importo sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.

6. Per i bienni successivi si osservano le medesime modalità e stessi termini.

TESTO MODIFICATO

sottoscritto e munito del bollino attestante il versamento dell'onere da parte dell'utente.

2. I dati del Rapporto di controllo unitamente ai codici dei bollini, vanno recapitati dall'impresa di manutenzione alla O.P.S. S.p.A. in via telematica all'indirizzo mail certificazioni@opschieti.it ovvero su supporto informatico entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo. In caso di recapito oltre tale termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e limitatamente al biennio 2010/2011, il termine per la trasmissione in via telematica delle certificazioni è stabilito al 30 aprile 2012.

4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza inferiore a 35 kW è pari ad € 12,00 in ragione di biennio solare (primo biennio 2012/2013).

5. Tale importo sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.

6. Per i bienni successivi si osservano le medesime modalità e stessi termini.

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW

Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW

1. La certificazione degli impianti con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso va effettuata mediante trasmissione all'Organismo esterno, per posta ovvero a mani, del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. n.192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche annuali (prima annualità 2012), debitamente compilato e sottoscritto unitamente all'attestazione di versamento del corrispondente onere a carico dell'utente. Gli impianti termici con generatori di calore modulari o in batteria sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli moduli/generatori.

1. La certificazione degli impianti con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso va effettuata mediante trasmissione all'Organismo esterno, per posta ovvero a mani, del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F al D.Lgs. n.192/05 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche annuali (prima annualità 2012), debitamente compilato e sottoscritto unitamente all'attestazione di versamento del corrispondente onere a carico dell'utente. Gli impianti termici con generatori di calore modulari o in batteria sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli moduli/generatori.

2. La documentazione per la certificazione, debitamente munita dell'attestazione di versamento del corrispondente onere sul conto corrente postale dedicato n. 53074951 intestato al Comune di Chieti, deve essere recapitata a cura dell'impresa di manutenzione a O.P.S. S.p.A., entro il mese solare successivo a quello di effettuazione del controllo. Ai fini della tempestività farà fede, in caso di spedizione, la data del timbro postale ovvero, ove consegnata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo VIT della OPS SpA. In caso di recapito oltre detto termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).

2. La documentazione per la certificazione, debitamente munita dell'attestazione di versamento del corrispondente onere sul conto corrente postale dedicato n. 53074951 intestato al Comune di Chieti, deve essere recapitata a cura dell'impresa di manutenzione a O.P.S. S.p.A., entro il mese solare successivo a quello di effettuazione del controllo. Ai fini della tempestività farà fede, in caso di spedizione, la data del timbro postale ovvero, ove consegnata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo VIT della OPS SpA. In caso di recapito oltre detto termine l'impresa di manutenzione è passibile dell'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).

3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza al focolare compresa fra 35 kW e 116 kW è pari ad € 40,00 in ragione di anno solare (prima

3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'onere per la certificazione di impianti di potenza al focolare compresa fra 35 kW e 116 kW è pari ad € 40,00 in ragione di anno solare (prima

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i> 327
<p>annualità 2012) mentre quello per la certificazione di impianti di potenza superiore a 116 kW è pari ad € 80,00 (prima annualità 2012).</p> <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>5. Per le annualità successive si osservano le medesime modalità e stessi termini.</p>	<p>annualità 2012) mentre quello per la certificazione di impianti di potenza superiore a 116 kW è pari ad € 80,00 (prima annualità 2012).</p> <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>5. Per le annualità successive si osservano le medesime modalità e stessi termini.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art.12 Emissione dei bollini</p> <p>1. I bollini da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW, sono emessi dalla OPS S.p.A. in formato "matrice-figlia" e vengono rilasciati in fogli di minimo n° 22 bollini o loro multipli, salva la possibilità di differenti <i>standards</i> di emissione adottati dall'Organismo esterno.</p> <p>2. Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell'Organismo esterno, compilando in ogni sua parte l'apposito modulo per Richiesta Bollini cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato n. 53074951 ovvero del bonifico sul conto corrente bancario acceso presso il tesoriere Banca Marche SpA coordinate IBAN IT56U060551550000000001174, intestati entrambi al Comune di Chieti, ovvero su altri conti che il Comune potrà individuare nei modi di legge.</p> <p>3. I bollini possono essere ritirati dalla impresa di manutenzione direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A. ed in tal caso vengono consegnati attivati e prontamente utilizzabili. Qualora l'impresa di manutenzione chieda la spedizione dei bollini a mezzo posta, gli stessi vengono recapitati unitamente al modulo per l'attivazione il quale andrà compilato e rispedito alla OPS che, di conseguenza, li attiverà.</p> <p>4. I bollini al momento dell'emissione sono associati a ciascuna impresa attraverso un codice identificativo personale. Per impedire la contraffazione o la stampa apocrifia dei bollini, OPS S.p.A. attribuisce un codice numerico a ciascuna ditta di manutenzione.</p> <p>5. I bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.</p>	<p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">327</p> <p style="text-align: center;">Art.12 Emissione dei bollini</p> <p>1. I bollini da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW, sono emessi dalla OPS S.p.A. in formato "matrice-figlia" e vengono rilasciati in fogli di minimo n° 22 bollini o loro multipli, salva la possibilità di differenti <i>standards</i> di emissione adottati dall'Organismo esterno.</p> <p>2. Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell'Organismo esterno, compilando in ogni sua parte l'apposito modulo per Richiesta Bollini cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato n. 53074951 ovvero del bonifico sul conto corrente bancario acceso presso il tesoriere Banca Marche SpA coordinate IBAN IT56U060551550000000001174, intestati entrambi al Comune di Chieti, ovvero su altri conti che il Comune potrà individuare nei modi di legge.</p> <p>3. I bollini possono essere ritirati dalla impresa di manutenzione direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A. ed in tal caso vengono consegnati attivati e prontamente utilizzabili. Qualora l'impresa di manutenzione chieda la spedizione dei bollini a mezzo posta, gli stessi vengono recapitati unitamente al modulo per l'attivazione il quale andrà compilato e rispedito alla OPS che, di conseguenza, li attiverà.</p> <p>4. I bollini al momento dell'emissione sono associati a ciascuna impresa attraverso un codice identificativo personale. Per impedire la contraffazione o la stampa apocrifia dei bollini, OPS S.p.A. attribuisce un codice numerico a ciascuna ditta di manutenzione.</p> <p>5. I bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.</p>
Art.13 Validità dei bollini	Art.13 Validità dei bollini

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>1. I bollini da utilizzare per la certificazione degli impianti hanno validità limitata al biennio solare di riferimento. Il lasso temporale di validità risulta mediante stampigliatura sui bollini.</p> <p>2. Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) chiedere il rimborso del corrispondente valore;b) chiedere la conversione dei bollini scaduti mediante rilascio di nuovi bollini per un valore corrispondente a quelli inutilizzati.	<p>1. I bollini da utilizzare per la certificazione degli impianti hanno validità limitata al biennio solare di riferimento. Il lasso temporale di validità risulta mediante stampigliatura sui bollini.</p> <p>2. Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) chiedere il rimborso del corrispondente valore;b) chiedere la conversione dei bollini scaduti mediante rilascio di nuovi bollini per un valore corrispondente a quelli inutilizzati.

TESTO VIGENTE

Art.14 Rimborso dei bollini

1. L'istanza di rimborso dei bollini, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. - Via P. U. Frasca, Centro DAMA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza di riconsegna degli originali non potrà darsi luogo al rimborso.

2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto di tempestiva presentazione il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dal Comune di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, manutenzione di impianti adibiti a scuole, asili, centri per anziani, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici per la promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.

3. L'Organismo esterno, all'esito della dovute verifiche, notificherà formalmente il Dirigente del Settore finanziario del Comune in ordine al rimborso, che verrà effettuato dall'Ente nel rispetto delle proprie procedure di contabilità mediante bonifico sul conto

TESTO MODIFICATO

Art.14 Rimborso dei bollini

1. L'istanza di rimborso dei bollini, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. - Via P. U. Frasca, Centro DAMA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza di riconsegna degli originali non potrà darsi luogo al rimborso.

2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto di tempestiva presentazione il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dal Comune di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, manutenzione di impianti adibiti a scuole, asili, centri per anziani, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici per la promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.

3. L'Organismo esterno, all'esito della dovute verifiche, notificherà formalmente il Dirigente del Settore finanziario del Comune in ordine al rimborso, che verrà effettuato dall'Ente nel rispetto delle proprie procedure di contabilità mediante bonifico sul conto

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell'istanza dall'impresa di manutenzione.	corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell'istanza dall'impresa di manutenzione.

327

327

TESTO VIGENTE

Art.15 Conversione dei bollini

1. I bollini divenuti privi di validità per il decorso del biennio di riferimento possono essere convertiti con altri bollini di equivalente valore relativi al nuovo periodo di certificazione.

2. L'istanza di conversione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. - Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesta la conversione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza non potrà darsi luogo alla conversione.

3. L'istanza di conversione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto le somme rimangono introitate dal Comune di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione ed ispezione, promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.

4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di conversione, i nuovi bollini emessi possono essere ritirati direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A.

TESTO MODIFICATO

Art.15 Conversione dei bollini

1. I bollini divenuti privi di validità per il decorso del biennio di riferimento possono essere convertiti con altri bollini di equivalente valore relativi al nuovo periodo di certificazione.

2. L'istanza di conversione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata a OPS S.p.A. - Servizio V.I.T. - Via P. U. Frasca, Centro DA.MA, 66100 Chieti. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesta la conversione, facendo menzione del loro numero e del corrispondente importo. Se l'istanza viene inviata a mezzo fax, i relativi bollini in originale andranno successivamente recapitati, con qualsiasi mezzo, alla OPS. In mancanza non potrà darsi luogo alla conversione.

3. L'istanza di conversione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto le somme rimangono introitate dal Comune di Chieti e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione ed ispezione, promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.

4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di conversione, i nuovi bollini emessi possono essere ritirati direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A.

327

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>dalle imprese di manutenzione ovvero, su apposita istanza, verranno loro inviati a mezzo servizio postale. In tale caso, si osserva quanto disposto al precedente art.12), comma 3, circa l'attivazione dei bollini.</p> <p>5. Contestualmente al rilascio dei nuovi bollini, l'Organismo esterno effettua formale comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Chieti anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.</p>	<p>dalle imprese di manutenzione ovvero, su apposita istanza, verranno loro inviati a mezzo servizio postale. In tale caso, si osserva quanto disposto al precedente art.12), comma 3, circa l'attivazione dei bollini.</p> <p>5. Contestualmente al rilascio dei nuovi bollini, l'Organismo esterno effettua formale comunicazione al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Chieti anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.</p>

TESTO VIGENTE

Art.16 Certificazioni non valide

1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

- Allegati G con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino;
- Allegati G privi del bollino;
- Allegati F con data di effettuazione del controllo non correlata all'annualità di effettuazione del versamento del corrispondente onere;
- Allegati F privi della copia del bollettino attestante il versamento in favore del Comune di Chieti;
- Allegati G recanti codici di bollini attribuiti ad altri manutentori/utenti;
- Allegati F o G senza l'indicazione della Potenza Termica dell'impianto;
- Allegati F o G privi di data del controllo;
- ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o Bollino non accompagnati, rispettivamente, dal modello cartaceo dell'Alleg. F o Alleg. G;
- Allegati G con bollino di certificazione non attivo ovvero disattivato dalla OPS S.p.A;
- Allegati G con apposti Bollini rilasciati ad imprese di manutenzione differenti rispetto a quella che ha redatto e trasmesso l'allegato.

2. In tutti i casi su elencati sarà facoltà dell'Organismo esterno preposto alle specifiche attività, informare l'utente della mancata validità della certificazione e che la consequenziale ispezione d'ufficio sarà soggetta al pagamento dell'onere corrispondente.

TESTO MODIFICATO

Art.16 Certificazioni non valide

1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

- Allegati G con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino;
- Allegati G privi del bollino;
- Allegati F con data di effettuazione del controllo non correlata all'annualità di effettuazione del versamento del corrispondente onere;
- Allegati F privi della copia del bollettino attestante il versamento in favore del Comune di Chieti;
- Allegati G recanti codici di bollini attribuiti ad altri manutentori/utenti;
- Allegati F o G senza l'indicazione della Potenza Termica dell'impianto;
- Allegati F o G privi di data del controllo;
- ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o Bollino non accompagnati, rispettivamente, dal modello cartaceo dell'Alleg. F o Alleg. G;
- Allegati G con bollino di certificazione non attivo ovvero disattivato dalla OPS S.p.A;
- Allegati G con apposti Bollini rilasciati ad imprese di manutenzione differenti rispetto a quella che ha redatto e trasmesso l'allegato.

2. In tutti i casi su elencati sarà facoltà dell'Organismo esterno preposto alle specifiche attività, informare l'utente della mancata validità della certificazione e che la consequenziale ispezione d'ufficio sarà soggetta al pagamento dell'onere corrispondente.

3. Nei casi in cui per cause imputabili all'utente o al manutentore, la certificazione non è stata effettuata nei termini di cui al presente Regolamento, è data facoltà di effettuare la regolarizzare mediante l'invio della certificazione stessa, fino a tre mesi di ritardo dalla scadenza prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di

327

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
	<p>ritardo, secondo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- per il ritardo della consegna di un mese l'onere della certificazione è maggiorato al triplo dell'importo previsto;- per il ritardo della consegna di due mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quadruplo dell'importo previsto;- per il ritardo della consegna di tre mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quintuplo dell'importo previsto. <p>4. Successivamente al terzo mese di ritardo non è più consentito consegnare le certificazioni riferite al biennio o all'anno precedente ed in ogni caso l'impianto sarà considerato non certificato.</p> <p>5. La certificazione consegnata in ritardo, ai sensi del precedente comma 3, sarà considerata valida per il biennio precedente a quello della regolarizzazione, per gli impianti di potenza inferiore a 35kW, o per l'anno precedente a quello della regolarizzazione, nel caso di impianti di potenza superiore a 35kW. Per il biennio in corso al momento della regolarizzazione, dovrà essere effettuata nuova certificazione nei termini di cui al presente Regolamento.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">TITOLO III ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p align="center">Art.17 Principi generali</p> <p>1. L'Organismo esterno, per mezzo di comunicazione scritta, preavverte l'utente della data e dell'ora in cui verrà effettuata l'ispezione a domicilio nonché delle modalità esecutive della stessa.</p> <p>2. Le visite ispettive sugli impianti termici sono eseguite dal personale dipendente dell'Organismo esterno il quale deve effettuare gli accessi munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Chieti. I risultati dei controlli vengono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dal tecnico e dall'utente cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della corrispondente tariffa, le ispezioni vanno effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ovvero all'annualità precedente per quelli di potenzialità uguale a maggiore a 35 kW.</p> <p>4. L'insieme della attività ispettive da parte dell'Organismo esterno deve riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti sul territorio di competenza. Nell'esecuzione di tali attività presso gli utenti l'Organismo esterno pone attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.</p> <p>5. Le ispezioni possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione va predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.</p>	<p align="center">TITOLO III ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</p> <p align="center">Art.17 Principi generali</p> <p>1. L'Organismo esterno, per mezzo di comunicazione scritta, preavverte l'utente della data e dell'ora in cui verrà effettuata l'ispezione a domicilio nonché delle modalità esecutive della stessa.</p> <p>2. Le visite ispettive sugli impianti termici sono eseguite dal personale dipendente dell'Organismo esterno il quale deve effettuare gli accessi munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Chieti. I risultati dei controlli vengono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dal tecnico e dall'utente cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della corrispondente tariffa, le ispezioni vanno effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ovvero all'annualità precedente per quelli di potenzialità uguale a maggiore a 35 kW.</p> <p>4. L'insieme della attività ispettive da parte dell'Organismo esterno deve riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti sul territorio di competenza. Nell'esecuzione di tali attività presso gli utenti l'Organismo esterno pone attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.</p> <p>5. Le ispezioni possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione va predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.</p>
<p align="center">Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici regolarmente</p>	<p align="center">Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici regolarmente</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
certificati nel biennio ovvero nell'annualità precedente non comportano a carico dell'utente il pagamento di alcun onere aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.	certificati nel biennio ovvero nell'annualità precedente non comportano a carico dell'utente il pagamento di alcun onere aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio ovvero nell'annualità precedenti o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all'art.16, sono effettuate d'ufficio dall'Organismo esterno.</p> <p>2. A fronte dell'ispezione d'ufficio l'utente è tenuto al pagamento, in favore del Comune, del corrispondente onere secondo importi quantificati dal Consiglio comunale con l'approvazione del Piano economico-finanziario relativo al periodo temporale di riferimento.</p> <p>3. In forza della Delibera di Consiglio n 310 del 23/12/2011, per il periodo 2012/2017 gli oneri dovuti per ispezioni d' ufficio su impianti non certificati sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 200,00 per impianti di potenza inferiore a 35 kW, - € 250,00 per impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW; - € 300,00 per impianti di potenza superiore a 116 kW. <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio Comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p>	<p align="center">Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati</p> <p>1. Le visite ispettive su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio ovvero nell'annualità precedenti o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all'art.16, sono effettuate d'ufficio dall'Organismo esterno.</p> <p>2. A fronte dell'ispezione d'ufficio l'utente è tenuto al pagamento, in favore del Comune, del corrispondente onere secondo importi quantificati dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano economico-finanziario relativo al periodo temporale di riferimento.</p> <p>3. In forza della Delibera di Consiglio n 310 del 23/12/2011, per il periodo 2012/2017 gli oneri dovuti per ispezioni d' ufficio su impianti non certificati sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 200,00 per impianti di potenza inferiore a 35 kW, - € 250,00 per impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW; - € 300,00 per impianti di potenza superiore a 116 kW. <p>4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio Comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p>
	<p>5. L'utente può formulare istanza di rateizzazione all'Organismo Esterno, il quale concede la rateizzazione in 4/8 rate mensili. Il Comune trasferirà le somme all'Organismo esterno una volta introitate, senza che l'Organismo esterno possa avere nulla a pretendere a titolo di interessi di mora.</p>
<p align="center">TITOLO IV ISPEZIONI NON EFFETTUATE</p> <p align="center">Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato</p> <p>1. La visita ispettiva che non può essere eseguita</p>	<p align="center">TITOLO IV ISPEZIONI NON EFFETTUATE</p> <p align="center">Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato</p> <p>1. Per "per diniego di accesso" si intende la visita ispettiva che</p>

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>per "diniego di accesso" opposto dall'utente ovvero perché lo stesso risulta "assente" alla data ed all'ora fissati e come preavvertiti dall'Organismo esterno a mezzo raccomandata, viene riprogrammata entro i successivi 30 giorni, sempre a mezzo raccomandata. AR, il cui esito negativo sarà da intendere quale diniego di accesso "reiterato".</p>	<p>non può essere eseguita quando l'utente, preavvertito a mezzo raccomandata AR, nega l'accesso al tecnico ispettore oppure perché lo stesso risulta "assente" alla data ed all'ora fissati dalla lettera di preavviso.</p>
	<p>1-bis. Dopo il primo diniego di accesso, in attuazione dell'art. 21, è avviato il procedimento di sospensione della fornitura di combustibile.</p>
<p>2. A fronte del diniego di accesso "reiterato" sorge l'obbligo in capo all'utente del pagamento della corrispondente tariffa che, in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 310 del 23/12/2011, è fissata in € 200,00.</p>	<p>2. L'utente, soggetto al procedimento di cui al comma 1-bis sopra, ha la facoltà di contattare l'Organismo esterno per concordare una nuova data per la visita ispettiva. Qualora l'utente non provveda a contattare l'Organismo Esterno per iscritto, entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, sorge l'obbligo in capo all'utente del pagamento della corrispondente tariffa che, in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 310 del 23/12/2011, è fissata in € 200,00.</p>
<p>3. L'importo di detto onere sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>4. Ai fini dell'attestazione dell'esito negativo dell'ispezione fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dal tecnico dell'Organismo esterno, debitamente datato e sottoscritto e recante la causale del mancato accesso.</p>	<p>3. L'importo di detto onere sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio comunale in ordine a nuovi Piani economico-finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.</p> <p>4. Ai fini dell'attestazione dell'esito negativo dell'ispezione fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dal tecnico dell'Organismo esterno, debitamente datato e sottoscritto e recante la causale del mancato accesso.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>5. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso reiterato è dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l'impianto, non consentono l'ispezione.</p>	<p>5. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso, <i>secondo quanto previsto al secondo comma</i>, è dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l'impianto, non consentono l'ispezione.</p>
<p>Art. 21 Sospensione della fornitura di combustibile</p> <p>1. Il Comune di Chieti, a seguito del reiterato rifiuto a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e fermo restando il diritto a pretendere il pagamento dell'onere di cui all'articolo che precede, ha comunque facoltà di richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000.</p>	<p>Art. 21 Sospensione della fornitura di combustibile</p> <p>1. Il Comune di Chieti, a seguito del rifiuto a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e fermo restando il diritto a pretendere il pagamento dell'onere di cui all'articolo che precede, <i>provvede a</i> richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000.</p>
<p>2. Analoga facoltà è riservata all'Ente in caso di impianti per i quali, all'esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.</p>	<p>2. Analoga facoltà è riservata all'Ente in caso di impianti per i quali, all'esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.</p>
	<p>3. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 i termini per espletare le attività del Comune sul procedimento di sospensione della fornitura del gas di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono fissati in 90 giorni, eccezionalmente prorogabili, per motivate esigenze, a 120 giorni, dal dirigente del settore.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO 327
<p style="text-align: center;">TITOLO V ATTIVITÀ CORRELATE</p> <p style="text-align: center;">Art.22 Catasto degli impianti termici</p> <p>1. Al Comune di Chieti e, per essa, all'Organismo esterno, sono demandate la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza. Per tali finalità, ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, le aziende fornitrici di combustibile debbono fornire entro giorni 60 dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. La mancata trasmissione degli elenchi entro i termini e con le modalità di legge rende le imprese distributrici di combustibile passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28).</p> <p>2. Ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, i Comuni interessati dal servizio collaborano con il Comune di Chieti per la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V ATTIVITÀ CORRELATE</p> <p style="text-align: center;">Art.22 Catasto degli impianti termici</p> <p>1. Al Comune di Chieti e, per essa, all'Organismo esterno, sono demandate la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza. Per tali finalità, ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, le aziende fornitrici di combustibile debbono fornire entro giorni 60 dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. La mancata trasmissione degli elenchi entro i termini e con le modalità di legge rende le imprese distributrici di combustibile passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28).</p> <p>2. Ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, i Comuni interessati dal servizio collaborano con il Comune di Chieti per la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.</p>
<p style="text-align: center;">Art.23 Impianti termici di nuova installazione</p> <p>1. Per gli impianti termici di nuova installazione così come per quelli sottoposti a ristrutturazione, la compilazione del "libretto d'impianto" deve essere effettuata dalla ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio.</p> <p>2. Entro un mese da tale operazione la ditta installatrice deve inviare all'Organismo esterno copia della "scheda identificativa" dell'impianto, debitamente sottoscritta dall'installatore o, in mancanza, dal soggetto deputato alla manutenzione. L'inosservanza di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p>	<p style="text-align: center;">Art.23 Impianti termici di nuova installazione</p> <p>1. Per gli impianti termici di nuova installazione così come per quelli sottoposti a ristrutturazione, la compilazione del "libretto d'impianto" deve essere effettuata dalla ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio.</p> <p>2. Entro un mese da tale operazione la ditta installatrice deve inviare all'Organismo esterno copia della "scheda identificativa" dell'impianto, debitamente sottoscritta dall'installatore o, in mancanza, dal soggetto deputato alla manutenzione. L'inosservanza di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).</p>
<p style="text-align: center;">Art.24 Impianti termici dismessi</p> <p>1. L'utente di impianto termico al servizio di unità</p>	<p style="text-align: center;">Art.24 Impianti termici dismessi</p> <p>1. L'utente di impianto termico al servizio di unità</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>abitativa non occupata, ovvero che abbia intenzione di rinunciare all'utilizzo dell'impianto per ragioni personali, può effettuare debita comunicazione all'Organismo esterno di dismissione dell'impianto.</p> <p>2. La comunicazione di dismissione, da effettuarsi con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta dal tecnico della ditta abilitata con descrizione delle modalità di distacco. La comunicazione deve contenere comunque l'impegno a segnalare la riattivazione dell'impianto.</p> <p>3. Il Comune di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato con la comunicazione.</p>	<p>abitativa non occupata, ovvero che abbia intenzione di rinunciare all'utilizzo dell'impianto per ragioni personali, può effettuare debita comunicazione all'Organismo esterno di dismissione dell'impianto.</p> <p>2. La comunicazione di dismissione, da effettuarsi con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta dal tecnico della ditta abilitata con descrizione delle modalità di distacco. La comunicazione deve contenere comunque l'impegno a segnalare la riattivazione dell'impianto.</p> <p>3. Il Comune di Chieti, avvalendosi dell'Organismo esterno, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato con la comunicazione.</p>
<p>Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma</p> <p>1. A seguito delle ispezioni, gli utenti riceveranno dal Comune di Chieti una comunicazione riportante i dettagli dell'esito delle verifiche e controlli effettuati.</p>	<p>Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma</p> <p><i>1. Conformemente a quanto indicato all'art. 17 comma 2, del presente Regolamento, all'atto dell'ispezione il tecnico ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell'impianto o suo delegato, il Rapporto di Prova recante i risultati dei controlli e le anomalie rilevate durante l'ispezione.</i></p>
<p>2. Gli utenti di impianti per i quali si evidenziano anomalie tecnico-energetiche secondo la classificazione dell'Organismo esterno saranno destinatari di "invito di messa a norma" contenente prescrizioni tecniche ed i termini entro i quali ricondurre a norma l'impianto.</p>	<p><i>2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un'appendice dove sono indicati i termini e le modalità per la messa a norma delle anomalie rilevate.</i></p>
<p>3. L'utente destinatario dell'invito di messa a norma deve provvedere in conformità ed inviare all'Organismo esterno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute.</p>	<p>3. L'utente provvede alla eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all'Organismo esterno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando eventuali documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> <p align="center">Art. 26 Sanzioni a carico dei manutentori</p> <p>1. Il manutentore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge Regione Abruzzo n.17/2007 ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte; - redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità impianto; - rilasciare copia del rapporto al titolare dell'impianto. <p>2. L'omissione di detti adempimenti comporta l'applicazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 6.000,00.</p> <p>3. All'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Ente consegue la comunicazione alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</p>	<p align="center">TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> <p align="center">Art. 26 Sanzioni a carico dei manutentori</p> <p>1. Il manutentore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge Regione Abruzzo n.17/2007 ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte; - redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità impianto; - rilasciare copia del rapporto al titolare dell'impianto. <p>2. L'omissione di detti adempimenti comporta l'applicazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 6.000,00.</p> <p>3. All'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Ente consegue la comunicazione alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari conseguenti.</p>
<p align="center">Art. 27 Sanzioni a carico degli utenti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge Regione Abruzzo n.17/2007 il responsabile dell'esercizio e manutenzione che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00.</p>	<p align="center">Art. 27 Sanzioni a carico degli utenti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge Regione Abruzzo n.17/2007 il responsabile dell'esercizio e manutenzione che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00.</p>
<p align="center">Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento</p> <p>1. Il Comune di Chieti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 -T.U.E.L.-, può applicare sanzioni amministrative per ogni violazione del presente regolamento nei casi in appresso enucleati e per importi stabiliti in forza dell'art.16, comma 2, Legge n. 689/81 e s.m.i.</p>	<p align="center">Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento</p> <p>1. Il Comune di Chieti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 -T.U.E.L.-, può applicare sanzioni amministrative per ogni violazione del presente regolamento nei casi in appresso enucleati e per importi stabiliti in forza dell'art.16, comma 2, Legge n. 689/81 e s.m.i.</p>

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>2. Alle imprese di manutenzione che omettono la trasmissione delle certificazioni all'Organismo esterno, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 500,00 per ogni mancato invio della relativa documentazione.</p>	<p>2. Nei casi di cui all'art.16, comma 1, laddove l'utente dimostri di avere la documentazione attestante l'effettuazione del controllo ed il pagamento del bollino alla ditta di manutenzione ed in generale qualora venga accertato che la mancata validità o la mancata certificazione dell'impianto sia da imputare alla ditta di manutenzione, a questa si applica una sanzione amministrativa pari ad € 200,00.</p>
	<p>2-bis. La contestazione della violazione sarà effettuata direttamente dall'Organismo esterno, in conformità alle norme vigenti.</p>
	<p>2-ter. In caso di recidiva, l'Organismo esterno può sospendere l'emissione di nuovi bollini in favore della ditta inadempiente.</p>
	<p>2-quater. I provvedimenti di cui al presente comma saranno attuati anche nei confronti di ditte che duplicheranno i bollini acquistati o emetteranno bollini falsi, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.</p>
<p>3. Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all'art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 300,00.</p>	<p>3. Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all'art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 100,00 per ogni mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati per ciascun mese.</p>
<p>4. Alle imprese distributrici di combustibile che non rendono disponibili all'Organismo esterno i dati aggiornati degli utenti serviti ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 500,00.</p>	<p>4. Alle imprese distributrici di combustibile che non rendono disponibili all'Organismo esterno i dati aggiornati degli utenti serviti ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 5.000,00.</p>
<p>5. Alle imprese tenute all'invio all'Organismo esterno della "scheda identificativa" contenuta nel "libretto di impianto/centrale" che non ottemperano entro il</p>	<p>5. Alle imprese tenute all'invio all'Organismo esterno della "scheda identificativa" contenuta nel "libretto di impianto/centrale" che non ottemperano entro il</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>termine di cui all'art. 23), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 150,00.</p>	<p>termine di cui all'art. 23), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 150,00.</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">327</p>
<p>6. Per ogni altra violazione del presente regolamento all'infuori dei casi sopra previsti si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.</p>	<p>6. Per ogni altra violazione del presente regolamento all'infuori dei casi sopra previsti si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificata con D.Lgs. n.150/2011.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificata con D.Lgs. n.150/2011.</p>
<p>2. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate sono destinati ad attività istituzionali inerenti gli impianti termici e alla corresponsione di contributi, a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza, per iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti.</p>	<p>2. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati ad attività istituzionali inerenti gli impianti termici e alla corresponsione di contributi, a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza, per iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p align="center">TITOLO VII CONTENZIOSO</p> <p align="center">Art. 30 Tutela giudiziaria</p> <p>1. Il Comune di Chieti, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore degli oneri a carico degli utenti, assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.</p> <p>2. Per tali casi l'Organismo esterno deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione dell'Ente.</p>	<p align="center">TITOLO VII CONTENZIOSO</p> <p align="center">Art. 30 Tutela giudiziaria</p> <p align="right">327</p> <p>1. Il Comune di Chieti, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore degli oneri a carico degli utenti, assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.</p> <p>2. Per tali casi l'Organismo esterno deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione dell'Ente.</p>
<p align="center">Art. 31 Autotutela</p> <p>1. Il Comune, nella persona del Dirigente, può annullare il pagamento dell'onere a carico dell'utente qualora sia dimostrato che l'impianto termico per il quale è stato accertato il pagamento a fronte dell'ispezione d'ufficio risulti certificato nel biennio ovvero nell'annualità precedente la visita ispettiva secondo modalità e termini previsti dal presente regolamento.</p>	<p align="center">Art. 31 Autotutela</p> <p>1. Qualora sia dimostrato che l'impianto termico per il quale è stato accertato il pagamento a fronte dell'ispezione d'ufficio, risulti certificato nel biennio ovvero, <i>per impianti di potenza al focolare superiore a 35 kW</i>, nell'annualità precedente alla visita ispettiva, <i>l'onere dell'ispezione può essere annullato con la procedura di cui al comma 2.</i></p>
	<p>1-bis. Nessun onere può essere posto a carico dell'utente qualora sia dimostrato che la mancata certificazione sia imputabile al manutentore. In tali casi si applica quanto previsto all'art. 28, comma 2 e seguenti del presente Regolamento.</p>
<p>2. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela presentate dagli utenti sono demandate all'Organismo esterno in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'Organismo esterno, se negativo, va comunicato dallo stesso direttamente all'utente entro i termini di cui alla normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nonché al competente Dirigente del Comune. Qualora l'istruttoria sia</p>	<p>2. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela presentate dagli utenti sono demandate all'Organismo esterno in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'Organismo esterno, va comunicato dallo stesso direttamente all'utente entro i termini di cui alla normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nonché al competente Dirigente del Comune. Qualora l'istruttoria sia positiva, il credito</p>


<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
favorevole all'utente, la OPS notizierà il Dirigente il quale adotterà le determinazioni del caso.	nei confronti dell'utente sarà cancellato, senza alcuna ulteriore formalità.

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Il medesimo procedimento di cui al comma 2 sopra si applica per le richieste di annullamento dell'onere da parte di utenti che incorrono nei casi di cui all'art. 20.</p>
<p align="center">TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI</p> <p align="center">Art. 32 Riscossione degli oneri</p> <p>1. La riscossione degli oneri dovuti dagli utenti di impianti termici non certificati e sottoposti ad ispezione d'ufficio, spetta esclusivamente al Comune di Chieti.</p> <p>2. In mancanza di pagamento volontario, la riscossione viene effettuata coattivamente mediante le procedure consentite dalle leggi in materia.</p>	<p align="center">TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI</p> <p align="center">Art. 32 Riscossione degli oneri</p> <p>1. La riscossione degli oneri dovuti dagli utenti di impianti termici non certificati e sottoposti ad ispezione d'ufficio, spetta esclusivamente al Comune di Chieti.</p> <p>2. In mancanza di pagamento volontario, la riscossione viene effettuata coattivamente mediante le procedure consentite dalle leggi in materia.</p>
<p align="center">Art. 33 Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti comunali afferenti le verifiche degli impianti termici.</p> <p>2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>	<p align="center">Art. 33 Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti comunali afferenti le verifiche degli impianti termici.</p> <p>2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>
	<p align="center">Art. 33bis Periodo transitorio e disposizioni finali</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 28 comma 2 e seguenti del presente Regolamento, con riferimento ai casi che si troveranno in un regime sanzionatorio non definito, si dispone quanto segue:</p> <p>a) Nei casi dove il procedimento di accertamento della mancata riconsegna della certificazione da parte del manutentore o in generale della mancata certificazione per cause imputabili all'impresa di manutenzione, non è ancora concluso, all'esito dell'accertamento di responsabilità a carico del manutentore, allo stesso si applica una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni mancato invio della documentazione necessaria alla certificazione;</p> <p>b) In prima applicazione, per impianti non già sottoposti ad ispezione, alle imprese è concesso un periodo di 20 giorni solari, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la riconsegna di tutti i bollini non riconsegnati ed annullati relativi ai precedenti bienni di certificazione. Le imprese dovranno accompagnare alla riconsegna, un versamento di importo pari al</p>

327

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>triplo dei bollini riconsegnati. Tale onere è ad esclusivo carico dell'impresa di manutenzione e non può in alcun modo essere addebitato agli utenti.</p> <p>2. L'Organismo esterno adegua la propria organizzazione per l'attuazione di quanto previsto all'art. 25. Nelle more di tale adeguamento, la comunicazione agli utenti dell'esito delle ispezioni viene effettuata come segue, anche per i procedimenti in corso:</p> <p>a) A seguito delle ispezioni, per i soli impianti che presentano anomalie, gli utenti riceveranno dal Comune di Chieti una comunicazione riportante i dettagli dell'esito delle verifiche e controlli effettuati.</p> <p>b) Gli utenti di impianti per i quali si evidenziano anomalie tecnico-energetiche secondo la classificazione dell'Organismo esterno saranno destinatari di "invito di messa a norma" contenente prescrizioni tecniche ed i termini entro i quali ricondurre a norma l'impianto.</p> <p>c) L'utente destinatario dell'invito di messa a norma deve provvedere in conformità ed inviare all'Organismo esterno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute.</p> <p>3. Il Disciplinare tecnico del servizio, per tutte le parti non compatibili, si intende automaticamente adeguato al presente Regolamento.</p> <p>4. Il periodo transitorio di cui al presente articolo avrà durata di mesi 3 dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p>Art. 34 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo del Comune di Chieti.</p>	<p>Art. 34 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo del Comune di Chieti.</p>



327

***DISCIPLINARE TECNICO del SERVIZIO di
controllo degli Impianti Termici
per il COMUNE di CHIETI
Legge n°10/91, D.P.R. n°412/93 e s.m.i,
D. Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06, L.R. Abruzzo n° 17/2007***

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto -

Il presente disciplinare impegna ed obbliga la OPS, per le parti ad essa riferite, all'esecuzione del servizio di ispezione e di accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, centralizzati ed autonomi, ubicati nel territorio del Comune di Chieti, nell'osservanza delle modalità operative, delle condizioni e dei termini in appresso meglio specificati.

Tutti gli oneri afferenti le procedure tecnico-operative e gli adempimenti ad esse connessi sono compresi nel corrispettivo come previsto nel Contratto di Servizio, cui il presente disciplinare accede, ripassato con il Comune di Chieti.

ART. 2 - Personale addetto al servizio -

La OPS si impegna ad assicurare il servizio con personale proprio, in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad assicurare la corretta erogazione del servizio.

Le attività afferenti la direzione tecnica, con particolare riferimento alle attività di validazione ed accertamento documentale, potranno essere svolte dalla OPS mediante soggetto esterno di specifica competenza tecnica, incaricato per l'esecuzione, per l'assistenza tecnica e per il coordinamento tecnico delle attività.

Inoltre la OPS si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio, eventualmente emanate in periodi successivi alla stipula del presente atto e comunque nel corso del periodo di sua validità.

Il Comune di Chieti provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento da utilizzare dai verificatori durante le attività esterne.

ART. 3 - Pianificazione dei controlli -

La OPS si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio di competenza Comunale. Preliminarmente, la OPS procederà alla pianificazione dei controlli che andrà ad effettuare individuando gli utenti e le relative ispezioni in funzione delle proprie esigenze logistico-operative, fermo restando il pieno rispetto delle indicazioni di legge circa il numero e le tipologie di impianto da ispezionare.

ART. 4 - Condizioni di validità dei controlli sul campo -

Saranno ritenute valide e dunque concorreranno al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto, le ispezioni da cui conseguono:

- a) Rapporti di Prova redatti dai verificatori, con esito della ispezione positivo o negativo, che siano stati riconosciuti validi dal Direttore Tecnico della OPS e per l'effetto inseriti nell'Elenco di cui al successivo art. 14.
Tutti i Rapporti di Prova recanti la dicitura "Annullato" nonché data e firma del Direttore Tecnico sono da considerare non validati dallo stesso e pertanto non concorrono al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto;
- b) Rapporti di prova, conseguenti a mancate ispezioni, per cause non imputabili alla OPS e segnatamente per "diniego d'accesso" o per "utente assente" al momento della ispezione, purché la OPS abbia ottemperato correttamente a quanto previsto al successivo art. 9-bis.

ART. 5 -Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro-

La OPS si impegna affinché le operazioni di cui all'art. 12 siano eseguite conformemente al piano di sicurezza elaborato dalla stessa e con espresso impegno di suo aggiornamento e modifica in funzione della evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITA'

ART. 6 -Campagna di sensibilizzazione e di informazione-

La OPS, previo accordo con il Dirigente del Settore competente del Comune di Chieti, dovrà effettuare campagne di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza. Modi e termini di tali iniziative saranno stabiliti dalla OPS e sottoposti ad approvazione da parte del medesimo Dirigente.

Le azioni di informazione, dirette agli operatori del settore (manutentori ed installatori di impianti abilitati ai sensi del D.M. 37/08) saranno svolte ad esempio, tramite seminari, work-shop, incontri mirati mentre, quelle dirette alla cittadinanza, potranno essere effettuate tramite "mailing", mezzi audiovisivi e pubblicità su quotidiani locali nonché, numero verde e sportello informativo attivi presso la sede della OPS.

ART. 7 -Certificazioni: validità e controllo-

La procedura di certificazione degli impianti termici è consentita per gli impianti termici di qualsivoglia potenza alimentati a combustibile liquido o gassoso. L'impianto termico sarà considerato "certificato" qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) *Per impianti destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria alimentati a combustibile liquido o gassoso con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:*
- Per generatori di calore installati ante 2012: ricezione da parte della OPS con cadenza biennale (primo biennio 2012-2013), del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L.R. 17/07, debitamente compilato con timbro e firma del terzo responsabile ovvero del manutentore abilitato (qualora la prima figura non esista per l'impianto specifico) unitamente ad attestazione di versamento della tariffa prevista per la certificazione della tipologia di impianto in esame;
 - Per generatori di calore installati a partire dal 2012 (compreso): l'impianto si riterrà certificato per il biennio che ricomprende l'anno di installazione del generatore di calore, qualora la OPS riceva la corrispondente "scheda identificativa dell'impianto" di cui al Libretto di Impianto rilasciato da ditta abilitata all'atto della installazione. Per i bienni successivi la certificazione dell'impianto dovrà essere effettuata secondo le indicazioni di cui al punto che precede.
- b) *Per impianti destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso con potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW:*
- Per generatori di calore installati ante 2012: ricezione da parte della OPS con cadenza annuale, del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), L.R. 17/07, debitamente compilato con timbro e firma del terzo responsabile ovvero del manutentore abilitato (qualora la prima figura non esista per l'impianto specifico) unitamente ad attestazione di versamento della tariffa prevista per la certificazione della tipologia di impianto in esame. Il versamento dovrà essere effettuato entro l'anno solare per il quale si intende certificare l'impianto;
 - Per generatori di calore installati a partire dal 2012 (compreso): l'impianto si riterrà

certificato per l'anno di installazione del generatore di calore, qualora la OPS riceva la corrispondente "scheda identificativa dell'impianto" di cui al Libretto di Centrale rilasciato da ditta abilitata all'atto della installazione. Per le annualità successive la certificazione dell'impianto dovrà essere effettuata secondo le indicazioni di cui al punto che precede.

La OPS procederà all'accertamento di tutti i rapporti di controllo energetico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiverà, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

ART. 8 -Attività di ispezione-

La OPS, ferma restando la Capacità di Ispezione minima così come indicata nel Contratto di Servizio ripassato con il Comune di Chieti, dovrà effettuare ispezioni in misura non inferiore al 5% del totale del parco impianti censito alimentati a combustibile liquido e gassoso.

ART. 9 -Obbligo di preavviso agli utenti-

La OPS dovrà comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli sul campo secondo la seguente procedura:

- per mezzo di comunicazione scritta da inviare all'utente in tempo utile (di norma 7/10 giorni prima della data programmata per il controllo) trasmessa a mezzo posta ordinaria per impianti certificati ovvero a mezzo A/R per impianti non certificati o impianti per i quali l'utente abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato
- per mezzo di accordi telefonici tra utente ed il personale incaricato della OPS, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- per mezzo di accordi diretti tra utente e personale tecnico della OPS S.p.A, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.

La OPS si impegna a differire la data programmata per la ispezione, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto ovvero mediante accordi telefonici entro la giornata lavorativa che precede quella per la quale è programmata l'ispezione.

ART 9-bis -Ispezioni non effettuate per cause non imputabili alla OPS-

Quando la OPS non abbia potuto procedere alla ispezione, per cause ad essa non direttamente imputabili quali, "diniego di accesso" o "utente assente", dopo l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile di cui all'art. 20, comma 1-bis del Regolamento, la stessa si intenderà come effettuata e concorrerà alla determinazione della Capacità di Ispezione come indicata nel Contratto di Servizio, ai sensi del precedente art.4), lettera b) del presente Disciplinare.

Il Direttore Tecnico della OPS provvederà a segnalare la mancata ispezione nel Rapporto di Servizio di cui al successivo art. 14, indicando tempi e modalità di preavviso all'utente. La documentazione attestante la reiterazione del preavviso sarà a disposizione del Comune presso la sede della OPS.

ART. 10 -Esecuzione del servizio-

La OPS si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo la regola d'arte. Il servizio verrà espletato, così come previsto al punto 13, dell'Allegato L al D. Lgs. 311/06 in osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.P.R. 412/93. Le ispezioni dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività. Il personale addetto alle ispezioni dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti ma solo se strettamente inerenti il servizio quali ad esempio: lo svolgimento delle operazioni connesse con l'ispezione o la legislazione vigente in materia, senza dare alcuna informazione comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale. Contestualmente alla visita a domicilio per la ispezione, i tecnici verificatori dovranno esibire ben in vista sul petto, il tesserino di riconoscimento di cui all'art.2) del presente disciplinare.

La OPS si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto e osservi norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine del Comune.

ART. 11 -Strumentazione e apparecchiature-

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido o

gassoso di cui all'art. 7, alinea a) e b), deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione di cui alla norma UNI 10389:2009 – Parte 1 ed ogni altra norma ad essa riconducibile, come prescritto dal D. Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni.

La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta. Tuttavia la OPS non è esonerata dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. La OPS dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo. Sono a carico della società le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere sottoposte periodicamente a taratura, a cura della OPS, presso laboratori ufficialmente autorizzati in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti saranno a disposizione del Comune presso la sede OPS.

ART. 12 – Operazioni di ispezione-

Il personale incaricato dalla OPS dovrà effettuare le ispezioni in presenza dell'occupante dell'immobile così come definito nell'Allegato A, punto 23, D.Lgs. 311/06 e/o del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, così come individuato nell'Allegato A, punto 38, D. Lgs. 311/06, o di persona da loro delegata o comunque indicata.

Conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 1, D. Lgs. 192/05 e s.m.i., le ispezioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini che seguono:

12.1 Accertamento amministrativo che si estrinseca nella:

- i) Verifica della presenza del "Libretto di uso e manutenzione" del generatore di calore (rif. Punto 4, Norma UNI 10389:2008);
- ii) Verifica della presenza della tabella di cui all'art. 9, comma 8 D.P.R.412/93 (solo per impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti);
- iii) Verifica della presenza del "Libretto di impianto" per gli impianti termici di potenza inferiore a 35 KW ovvero del "Libretto di Centrale" per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW ;
- iv) Verifica della conformità del "Libretto di centrale" e del "Libretto di Impianto" rispettivamente agli allegati I e II al Decreto Ministero delle Attività Produttive 17.3.2003;
- v) Verifica della corretta compilazione del "Libretto di impianto" ovvero del "Libretto di Centrale";
- vi) Verifica della presenza degli allegati di cui al combinato disposto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 192/05 e dall'Allegato L, punto 8 al D. Lgs. 311/06: il controllo si estrinseca, per impianti di potenza inferiore a 35 kW, nella verifica della presenza degli allegati G relativi al biennio precedente quello dell'ispezione salvo diverse indicazioni del produttore del generatore di calore, ovvero, per impianti di potenza superiore a 35 kW, nella verifica della presenza dell'allegato F relativo all'annualità precedente quella dell'ispezione.
- vii) Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 3, D.P.R. 412/93, per il terzo responsabile nel caso di impianti di potenza superiore a 350 kW;
- viii) Verifica del possesso, da parte del tecnico manutentore, del patentino per la conduzione di impianti termici di cui all'art. 287, comma 1, D.Lgs. 152/06 per impianti di potenza superiore a 232 kW;

Le carenze amministrative, ove rilevate, saranno segnalate direttamente dal verificatore in sede di controllo mediante rilascio dell'apposito modulo predisposto dalla OPS che dovrà essere sottoscritto e rilasciato in copia all'utente che ne accusa ricevuta.

12.2 Accertamento tecnico.

Gli elementi da sottoporre a ispezione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1 e dell'Allegato L, punti 9 e 12 al D. Lgs. 311/06, sono quelli contenuti nel Libretto di Centrale o di Impianto (Allegati I e II al Decreto Ministero delle Attività Produttive 17.3.2003), e più precisamente:

12.2.1) Per Impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW (All. I D.M. 17/03/03):

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato della canna fumaria;
- iii) Dispositivi di regolazione e controllo;
- iv) Sistema di aerazione della centrale;

12.2.2) Per Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW (All. II D.M. 17/03/03):

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
- iii) Verifica dei sistemi di ventilazione del locale di installazione del generatore;

Conformemente al Regolamento Comunale per la Ispezione degli Impianti Termici vigente, viene inoltre sottoposto a controllo lo "Stato della canna fumaria" limitatamente al solo "canale da fumo"/"condotto di scarico" (rif. punti 3.4.1 – 3.4.2 – 3.4.4 Norma UNI CIG 7129:2009 – Parte 3) Coerentemente con il medesimo controllo per impianti di potenza superiore a 35 kW di cui all'Allegato I al D.M. 17/03/03, il grado giudizio circa lo "stato della canna fumaria" viene espresso in termini qualitativi indicando P (positivo), N (negativo), NC (non controllabile).

12.3 Controllo di combustione.

La verifica del rendimento di combustione deve essere eseguita secondo le modalità di cui alla norma UNI 10389:2008 – Parte 1, previo il rilievo dei seguenti parametri:

- i) Temperatura fumi espressa in °C;
- ii) Temperatura ambiente (aria comburente) espressa in °C;
- iii) Concentrazione di anidride carbonica nei fumi (CO₂) ovvero di ossigeno (O₂) espressa in %;
- iv) N° di Bacharach (solo per impianti alimentati a combustibile liquido);
- v) Concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei fumi espressa in ppm;
- vi) Perdita per calore sensibile espressa in %;
- vii) Rendimento di combustione a potenza nominale espresso in %;
- viii) Portata del combustibile espressa in m³/h o kg/h coerentemente con il combustibile che alimenta l'impianto.

ART. 13 –Rapporto di prova-

Al termine delle operazioni di ispezione, il tecnico verificatore dovrà redigere e sottoscrivere il Rapporto di Prova sul quale dovranno essere riportate le risultanze degli accertamenti di cui all'art. 12 nonché ogni altra notizia utile ai fini del servizio. Il Rapporto di Prova sarà rilasciato al responsabile dell'impianto che dovrà sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione.

Qualora il responsabile d'impianto dovesse opporre rifiuto alla firma, il Rapporto di Prova, una volta validato dalla Direzione Tecnica, verrà recapitato a mezzo A/R a cura della O.P.S. S.p.A.

Il personale incaricato del controllo dovrà inoltre compilare, per le parti di competenza:

- a) per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW: la Scheda n° 10 del Libretto di centrale di cui all'Allegato "F" al D.P.R. n°412/93 come modificato dall'Allegato I al D.M. 17.03.03, indicando l'esito della ispezione la quale, se negativa, andrà così precisata:

"Negativa per le motivazioni di cui al Rapporto di prova e relativo allegato che contestualmente si rilasciano".

Inoltre nel campo "Eventuali note" della medesima scheda, andrà riportata la seguente dicitura:

"Il giudizio che precede è reso in merito ai soli elementi su indicati. Eventuale anomalie di natura tecnica, accertate dalla D.T. della OPS SpA all'esito dell'esame del R.di P., saranno comunicate dal Comune di Chieti a mezzo raccomandata A/R"

- b) per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW: la Scheda n° 8 del Libretto di impianto di cui

all'Allegato "G" al D.P.R. n°412/93 come modificato dall'Allegato II al D.M. 17.03.03, indicando l'esito della ispezione la quale, se negativa, andrà così precisata:

"Negativa per le motivazioni di cui al Rapporto di prova e relativo allegato che contestualmente si rilasciano".

Inoltre nel campo "Eventuali note" della medesima scheda, andrà riportata la seguente dicitura:

"Il giudizio che precede è reso in merito ai soli elementi su indicati. Eventuale anomalie di natura tecnica, accertate dalla D.T. della OPS SpA all'esito dell'esame del R.di P., saranno comunicate dal Comune di Chieti a mezzo raccomandata A/R"

Il personale incaricato provvederà a riconsegnare la rimanente copia del Rapporto di Prova alla Direzione tecnica della OPS onde consentire al Direttore l'esercizio delle proprie prerogative ai fini della validazione o meno del rapporto.

Con la "validazione" del Rapporto di Prova da parte del Direttore Tecnico, la OPS assume la responsabilità della congruità dei dati tecnici e delle risultanze della ispezione come riportati.

I Rapporti di Prova saranno archiviati nella sede dell'OPS e rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale per eventuali controlli.

ART. 14 – Rapporto di servizio-

La OPS dovrà trasmettere al Comune un Rapporto di Servizio trimestrale relativo alle attività, la cui forma e contenuti sono determinati in funzione del Regolamento Comunale per la Ispezione degli impianti Termici.

I Rapporti di Prova elencati nel Rapporto di Servizio saranno da considerare come "validati" dalla Direzione Tecnica della O.P.S. S.p.A..

Il "Rapporto di Servizio" redatto dal Direttore Tecnico dovrà essere rimesso al CdA entro il terzo mese successivo al trimestre cui lo stesso afferisce e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero delle ispezioni validate distinte, per potenza e stato di certificazione dell'impianto;
- b) le generalità complete degli utenti controllati con specifica indicazione circa la regolarità degli interventi manutentivi ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, commi 5 e 6, D. Lgs. 192/05 e s.m.i.;
- c) le ispezioni da ritenere valide ai sensi del precedente art. 4), lettera b);
- d) la classificazione degli impianti sottoposti ad ispezione secondo i criteri di cui al successivo art. 16;
- e) la relazione inerente lo svolgimento del servizio ed eventuali difficoltà riscontrate a livello logistico-operativo per cause non dipendenti dalla OPS e/o dal proprio personale.

ART. 15 – Catasto degli Impianti termici-

La OPS è responsabile dell'archivio su supporto magnetico degli impianti, ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Chieti e soggetti ai controlli, reperiti da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti. La OPS non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati. L'archivio dovrà contenere per ognuno degli impianti, i dati anagrafici dell'utente, l'indirizzo presso cui è ubicato l'impianto, la potenza del generatore di calore, lo stato di certificazione dell'impianto ed i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196, la OPS è "Responsabile ed incaricata del trattamento dei dati" essendo il Comune "Titolare" degli stessi.

ART. 16 – Classificazione delle ispezioni

In sede di validazione delle ispezioni, la Direzione Tecnica provvederà a classificare gli impianti secondo i criteri in appresso specificati:

1. **Classe 1:** impianti per i quali sono state rilevate solo irregolarità inerenti gli accertamenti di cui al precedente art. 12, punto 12.1; (in sigla NN);
2. **Classe 2:** impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia di cui al precedente art. 12, punti 12.2 e 12.3 che non determina situazioni di pericolo nel normale utilizzo dell'impianto ovvero che può comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari, (in sigla NP);
3. **Classe 3:** impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia di cui al precedente art. 12, punti 12.2

- e 12.3 che può comportare rischi in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio ovvero che costituisce un pericolo immediato, (in sigla **PP**);
4. **Classe 4:** impianti per i quali, anche in presenza di carenze di cui all'art. 12, punto 12.1, sono state rilevate esclusivamente difformità che afferiscono a norme e/o disposizioni di legge di competenza diversa da quella del Comune di Chieti (Prevenzione Incendi, sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) che possono rendere l'impianto pericoloso anche in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio (in sigla **P**);
 5. **Classe 5:** impianti per i quali, anche in presenza di carenze amministrative, è stato rilevato un valore di tiraggio insufficiente in assenza di irregolarità di cui all'art. 12, punti 12.2 e 12.3. La misurazione del tiraggio viene effettuata solo per generatori di tipo B a tiraggio naturale installati all'interno di locali abitati e collegati a camini o canne fumarie, secondo la procedura di cui all'Appendice B, punto B.2.2 della Norma UNI CIG 10845:2000 (in sigla **BT**);
 6. **Classe 6:** impianti per i quali, anche in presenza di carenze amministrative, sono state rilevate esclusivamente irregolarità che afferiscono a norme e/o disposizioni di legge di competenza diversa da quella del Comune di Chieti e che **non** determinano situazioni di pericolo nel normale utilizzo dell'impianto ovvero che possono comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari (in sigla **IRR**).

In sede di classificazione degli impianti e per le finalità di cui al successivo Art. 17, la Direzione Tecnica, dovrà inoltre distinguere gli impianti anche in funzione della presenza o meno del terzo responsabile (in sigla **CT** o **ST** rispettivamente) e dello stato di certificazione (in sigla **SA** per impianti certificati e **CA** per impianti non certificati).

In attuazione dell'art. 25 del Regolamento ed in base alle casistiche che si potranno verificare in sede operativa, la classificazione sopra potrà essere modificata, con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della OPS SpA.

ART. 17 – Comunicazione esito della verifica

L'esito della verifica viene comunicato all'utente con le modalità di cui all'art. 25 del Regolamento. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, citato, si provvede a comunicare l'esito della verifica come sotto indicato, con eccezione degli esiti NNSTSA e NNCTSA.

Una volta a regime la procedura di cui all'art. 25 del Regolamento, le modalità sotto indicate saranno utilizzate solo per eventuali comunicazioni agli enti competenti, mediante l'utilizzo di posta certificata.

Entro 120 giorni dalla data di esecuzione della ispezione, la O.P.S. S.p.A. dovrà trasmettere all'occupante e/o responsabile dell'impianto, una comunicazione riportante i dettagli dell'esito della verifica.

Ciascuna comunicazione, corredata di n° di protocollo così come attribuito dal Comune e dallo stesso comunicato via fax/e-mail, sarà predisposta dalla O.P.S. S.p.A. su carta intestata del Comune di Chieti a firma del Dirigente del competente Settore, (mediante indicazione a stampa del suo nominativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n° 39) e dovrà contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

1. estremi della ispezione eseguita (data, codice identificativo, nominativo del tecnico verificatore);
 2. dati del generatore di calore sottoposto ad ispezione,
 3. dati anagrafici dell'occupante/responsabile dell'impianto;
 4. riferimenti legislativi inerenti il servizio;
 5. riferimenti regolamentari inerenti il servizio;
6. risultati degli accertamenti eseguiti con indicazione delle anomalie eventualmente rilevate, dei tempi prescritti la loro eliminazione e degli adempimenti posti a carico del responsabile dell'impianto per comunicare la regolarizzazione dell'impianto;
7. stato di certificazione dell'impianto con indicazioni circa gli adempimenti posti a carico dell'occupante per il versamento della tariffa prevista per impianti non certificati ovvero soggetti a pagamento ex art. 9 bis.

Destinatari e modalità di invio delle comunicazioni di esito della verifica sono stabiliti sulla scorta della classificazione di cui all'Art. 16, secondo i criteri in appresso specificati.

1. Per impianti di Classe 1, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NNSTSA**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante lettera semplice;

2. Per impianti di Classe 1, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NNCTSA**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante e al terzo responsabile mediante lettera semplice;
3. Per impianti di Classe 1, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NNCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;
4. Per impianti di Classe 1, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NNCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota priva di bollettino di c.c.p. sarà inviata al Terzo responsabile in lettera semplice;
5. Per impianti di Classe 2, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NPSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota;
6. Per impianti di Classe 2, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NPSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata al Terzo responsabile mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. Copia della nota priva di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà inviata all'occupante in lettera semplice;
7. Per impianti di Classe 2, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **NPCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. In allegato verrà inoltre inviato bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;
8. Per impianti di Classe 2, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **NPCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Al terzo responsabile sarà inviata la medesima nota, priva di bollettino ma con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti;
9. Per impianti di Classe 3, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PPSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota;
10. Per impianti di Classe 3, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PPSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata al Terzo responsabile mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. Copia della medesima nota priva di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R;
11. Per impianti di Classe 3, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PPCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti nella medesima nota. In allegato verrà inoltre inviato bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista

per l'ispezione;

12. Per impianti di Classe 3, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PPCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Al terzo responsabile sarà inviata la medesima nota, priva di bollettino ma con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, debitamente compilata, dovrà essere restituita alla O.P.S. S.p.A. nei tempi e nei modi prescritti;
13. Per impianti di Classe 4, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R;
14. Per impianti di Classe 4, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata al Terzo responsabile e all'occupante mediante raccomandata A/R;
15. Per impianti di Classe 4, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **PCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista;
16. Per impianti di Classe 4, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **PCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota, priva di bollettino, verrà inviata al Terzo responsabile dell'impianto mediante raccomandata A/R;
17. Per impianti di Classe 5, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **BTSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante lettera semplice;
18. Per impianti di Classe 5, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **BTSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante ed al Terzo responsabile mediante lettera semplice;
19. Per impianti di Classe 5, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **BTCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;
20. Per impianti di Classe 5, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **BTCACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota, priva di bollettino, verrà inviata al Terzo responsabile dell'impianto in lettera semplice;
21. Per impianti di Classe 6, certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **IRRSAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante lettera semplice;
22. Per impianti di Classe 6, certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **IRRSACT**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante ed al Terzo responsabile mediante lettera semplice;
23. Per impianti di Classe 6, non certificati, in assenza di terzo responsabile (in sigla **IRRCAST**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione;

24. Per impianti di Classe 6, non certificati, in presenza di terzo responsabile (in sigla **IRRC**): la comunicazione di esito della verifica verrà inviata all'occupante mediante raccomandata A/R unitamente a bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Chieti per il versamento della tariffa prevista per l'ispezione. Copia della medesima nota, priva di bollettino, verrà inviata al Terzo responsabile dell'impianto in lettera semplice;
25. Per impianti ispezionati ai sensi dell'art. 9 bis: al responsabile dell'impianto verrà inviata tramite raccomandata A/R, debita comunicazione contenente gli estremi delle precedenti A/R inviate per l'esecuzione della ispezione nonché bollettino di c.c.p. per il versamento della tariffa prevista per la mancata ispezione.

Tutte le comunicazioni di esito della verifica, saranno trasmesse su supporto informatico al Comune di Chieti o a ditta da questa indicata per le lavorazioni di stampa, imbustamento e spedizione. Copia di ciascuna nota resterà depositata presso l'Area V.I.T. della OPS per gli adempimenti conseguenti.

I costi connessi con la postalizzazione nonché quelli per le lavorazioni di cui sopra sono posti a carico del Comune.

Tutti gli avvisi di ricevimento che perverranno alla OPS per conto del Comune, saranno allegati alle corrispondenti lettere.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio conseguenti ad impianti di Classe 2 e Classe 3, trasmesse al Comune ovvero alla OPS, saranno da quest'ultima prese in carico al fine della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni effettuate. Eventuali contestazioni e/o richieste di proroga dei termini entro i quali regolarizzare l'impianto, saranno esaminate dal D.T. della OPS, il quale renderà appositi pareri.

Analogamente eventuali contestazioni e/o chiarimenti relative alla richiesta di riscossione della tariffa, saranno esaminate dalla OPS la quale renderà appositi pareri.

In tutti i casi in cui si renda necessario procedere alla reiterazione dell'invio della comunicazione di esito della verifica, la O.P.S. procederà con le stesse modalità su enunciate.

Infine, per tutti gli impianti di Classe 3 e Classe 4, la O.P.S. provvederà ad inoltrare debita segnalazione agli Enti competenti in materia per opportuna conoscenza.

Eventuali ulteriori modalità operative, ovvero modifiche di quelle in essere, che dovessero rendersi necessarie al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della gestione delle comunicazioni di esito della verifica, saranno subordinate ad appositi accordi tra la OPS e il Comune.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 -Modulistica -

Tutta la modulistica utilizzata per il servizio sarà predisposta dalla Direzione Tecnica della OPS e sottoposta ad approvazione preventiva da parte del Dirigente del competente Settore del Comune di Chieti.

Analogamente eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in relazione ad esigenze dettate dall'evoluzione normativa e tecnica in materia e/o dall'organizzazione degli Uffici Comunali ovvero da migliorie del processo produttivo ed organizzativo della OPS, dovranno essere preventivamente approvate dal Dirigente del competente settore del Comune di Chieti.

ART. 19 -Rinvio-

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si rinvia a tutte le norme tecniche ed amministrative vigenti in materia o che dovessero essere emanate dopo la sua sottoscrizione.

Tutte le disposizioni tecniche ed operative di cui al presente Disciplinare, che non incidono sugli aspetti economici del contratto e purché non in contrasto con il Regolamento del servizio, possono essere modificate con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della OPS SpA.

Chieti, gg/mm/aaaa.

Comune di Chieti

O.P.S. SpA

n. 327

Firmati all'originale

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: dal 14 al 29 novembre 2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 14 novembre 2017

Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above a solid horizontal line.